IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DEI COMUNI
E DEGLI ENTI MONTANI

...rice UNCEM
... G. D. Romagnosi 1

... nuova serie
... 1969 - n. **11**
...tale Gr. III/70

In questo numero tra l'altro:

Avviata alla Camera
la discussione della nuova legge
sulla montagna

Norme sulla finanza locale
al Senato

Chiesta l'abolizione dell'art. 95
T.U. di P.S.

Convegni e riunioni

Notizie dall'Europa

Condirettore responsabile: *Giuseppe Piazzoni*

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967.

Redazione, Amministrazione, Pubblicità: Via Giandomenico Romagnosi 1 - 00196 - Roma - Telefono 353.936 - 359.139

Abbonamento annuo L. 2.000 - Un numero L. 200

Abbonamento sostenitore L. 10.000 - Per abbonamenti superiori a 10 copie prezzo speciale L. 1.500 - C.c. postale N. 1/2072 - UNCEM - Roma

La rivista viene inviata in omaggio ai Comuni ed Enti associati all'UNCEM

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3° - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese)

IL MONTANARO d'Italia

SOMMARIO

N. 11 - Novembre 1969

INIZIATO ALLA CAMERA L'ESAME DELLA NUOVA LEGGE SULLA MONTAGNA

La proposta del correlatore on. Ceruti per un nuovo testo unificato sulla base del d.d.l. governativo e della proposta Mazzoli

Finalmente una buona notizia per l'attesa nuova legge sulla montagna!

Alla Camera dei Deputati, il 12 novembre 1969 è iniziato l'esame del provvedimento, in sede referente, alla Commissione Agricoltura.

Come i lettori ben sanno, il disegno di legge formulato dal senatore Mazzoli, sulla base delle indicazioni date dal Consiglio nazionale dell'UNCEM nella seduta del 13 giugno 1969, è stato presentato al Senato il 4 luglio. Il Governo ha invece presentato un proprio d.d.l., il 7 luglio, alla Camera dei Deputati.

È, appunto, il testo governativo che ora viene esaminato, unitamente alle proposte di legge presentate alla Camera dall'on. Bianco (DC) ed altri e dall'on. Longo (PCI) ed altri.

Correlatori su tali disegni e proposte di legge gli on. Ceruti (DC) e Della Briotta (PSI).

Diamo il testo del resoconto parlamentare, che non ha bisogno di commenti.

Aggiungiamo solo la ulteriore presa di posizione della Giunta esecutiva dell'UNCEM, nella seduta del 13 novembre, e la notizia del dibattito alla Assemblea nazionale dei comuni e provincie alluvionate, svoltasi a Firenze il 15 novembre. In queste settimane alcuni Consigli provinciali e numerosi consigli di Comuni montani e di Comunità montane e assemblee di vallata hanno ribadito con ordini del giorno trasmessi al Governo e al Parlamento la richiesta di una immediata approvazione della nuova legge della montagna sulla base delle indicazioni date dall'UNCEM e fatte proprie nel d.d.l. Mazzoli e delle proposte di altri parlamentari, tutte miranti a dare alla montagna uno sviluppo economico e sociale necessario per far superare le attuali condizioni di arretratezza nei confronti del resto del Paese.

Ci auguriamo che la discussione prosegua celermente alla Camera e si giunga ad una sollecita e soddisfacente conclusione.

Resoconto parlamentare. Commissione Agricoltura

Mercoledì 12 novembre 1969, Presidenza del Presidente TRUZZI. Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE:

1675 - Provvedimenti per la valorizzazione della montagna.

944 - BIANCO ed altri - Norme per lo sviluppo economico e sociale delle zone montane. (*Urgenza*)

1176 - LONGO Luigi ed altri - Norme per lo sviluppo democratico della economia montana.

Il correlatore Ceruti ricorda che la legislazione sulla montagna ha avuto fino ad oggi carattere prevalentemente settoriale agricolo. Per la intervenuta notevole trasformazione della situazione generale in montagna tale criterio è da considerarsi superato, in particolare considerando lo spopolamento in atto e il passaggio da una economia prettamente agricola e forestale ad una economia mista nella quale la componente agricola va scemando di importanza.

Per giungere alla più valida indicazione possibile sul tema della montagna sono stati tenuti presenti: gli studi compiuti dalla Commissione ministeriale presieduta dall'onorevole Antoniozzi, che ha presentato la sua relazione conclusiva nel marzo 1967; il parere espresso dal CNEL su tale relazione nel maggio 1968; documenti vari redatti in congressi e convegni da associazioni varie; infine l'ampio dibattito sulla montagna svoltosi al Senato il 27 e 28 gennaio di quest'anno e le conclusioni cui è pervenuta la Commissione interministeriale per la difesa del suolo.

I due aspetti fondamentali di una politica per la montagna sono: la protezione del suolo e la regolazione delle acque; l'assistenza all'uomo in montagna, nella profonda trasformazione che questo ambiente sta subendo, affinché la montagna permanga come corpo vivo nell'economia del paese. La difesa del suolo ha un'importanza primaria ed è di pubblico interesse; essa potrà essere assicurata soltanto con la presenza dell'uomo. Se per la protezione del suolo e la regolazione delle acque il Parlamento disporrà, sulla base della relazione della Commissione De Marchi, una nuova disciplina, non si potranno ignorare i necessari collegamenti con i problemi di fondo della montagna. Si potrà così avere una politica per la montagna che ponga la sua base, armonizzando considerazioni che investano contemporaneamente il territorio e l'uomo. In ogni caso bisognerà tenere sempre presenti sul piano legislativo e su quello operativo i rapporti tra le

due leggi: l'una riguardante la difesa del suolo nazionale, l'altra volta alla valorizzazione della montagna.

Per tale valorizzazione ritiene indispensabile una politica globale che affronti e risolva tutti i problemi, dalla sistemazione idraulico-agraria e forestale all'attuazione di infrastrutture civili, all'incentivazione dello sviluppo economico complessivo comprendente in particolare l'agricoltura e la forestazione, il turismo, l'artigianato e la piccola industria, nonché una politica assistenziale e previdenziale soprattutto a favore dei coltivatori diretti. Per la realizzazione di tutti questi fini l'impegno finanziario del prossimo quinquennio non potrà essere inferiore a 80 miliardi l'anno.

Indica poi gli orientamenti fondamentali per una nuova legge organica per la montagna: necessità di una chiara precisazione dei territori oggetto di intervento di enti operanti in montagna onde poter adottare le soluzioni più idonee in relazione alle diverse condizioni ambientali e favorire la partecipazione delle popolazioni alla elaborazione dei programmi; riconoscimento della comunità montana (o consiglio di valle) quale organo di programmazione territoriale; riconoscimento di precise funzioni agli enti di sviluppo in adempimento ai loro fini istituzionali e con particolare riguardo alla cooperazione e alla valorizzazione dei prodotti; accentuazione degli incentivi e miglioramento del loro contenuto economico; provvedimenti a favore dei coltivatori diretti residenti in montagna al fine di attenuare le cause patologiche dello spopolamento delle zone montane; intensificazione dell'attività di bonifica; elaborazione di nuovi studi sui problemi di fondo della montagna.

Ritiene che il disegno di legge presentato dal Governo contenga alcune fondamentali innovazioni rispetto alla legge sulla montagna del 1952, e successive integrazioni e proroghe. Tra tali innovazioni ricorda: il riassetto dei comprensori di bonifica montana e la formazione di una « carta della montagna »; il miglioramento delle provvidenze creditizie e dei contributi in conto speciale, con l'esplicita preferenza per i coltivatori diretti e per le cooperative montane; il potenziamento dell'attività dell'azienda di Stato per le foreste demaniali; i miglioramenti nel settore della bonifica montana; la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi; la semplificazione delle procedure per l'approvazione e l'attuazione dei progetti di opere pubbliche di sistemazione e di bonifica. Pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo su tali innovazioni, segnala l'opportunità di integrare l'articolo 1 con disposizioni volte a non interrompere l'azione di bonifica iniziata nei territori che verranno riclassificati di bonifica integrale, autorizzando nel contempo i consorzi di bonifica montana ivi operanti a proseguire la loro opera, nonché di includere nell'art. 16 più efficaci disposizioni per lo snellimento delle procedure e per l'approvazione e l'attuazione dei progetti di opere di sistemazione e di bonifica, mediante un maggiore decentramento burocratico. Sottolinea poi l'esigua entità dei finanziamenti destinati alle opere pubbliche di sistemazione e di bonifica.

Il progetto governativo accoglie largamente le principali istanze espresse per lo sviluppo del settore agricolo montano, mentre non considera — né poteva essere altrimenti data l'esiguità dei fondi a disposizione — gli interventi volti allo sviluppo dei settori extragricoli e la conseguente necessità di una programmazione zonale a carattere globale, articolata per comprensori omogenii attraverso le comunità montane, orientamenti questi ultimi che debbono considerarsi fondamentali.

Ricorda poi che il senatore Mazzoli ed altri hanno presentato, all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge sulla montagna che esprime gli orientamenti sostenuti dall'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani ed i cui aspetti principali sono i seguenti: vengono presi in esame solo i provvedimenti interessanti lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni montane; viene prevista la costituzione di un comitato dei ministri che riunisca i responsabili dei dicasteri preposti allo sviluppo delle zone di montagna; si suddividono i territori montani in zone omogenee; vengono conferite nuove e determinanti funzioni alle comunità montane da costituirsi in ciascuna zona omogenea; si propone la costituzione di un fondo speciale per l'erogazione dei finanziamenti; si attribuisce alle comunità montane la fisionomia di un consorzio permanente di diritto pubblico. Tutti questi suggerimenti presentano un indubbio interesse e di essi si deve tenere conto nella elaborazione di una nuova organica legge per la montagna.

È per questo che suggerisce l'opportunità di formulare un testo unificato che riunisca i pregi del disegno di legge governativo e della proposta Mazzoli, anche allo scopo di poter meglio utilizzare i finanziamenti destinati allo sviluppo del settore agricolo montano e di attuare una politica nuova, moderna, democratica e di più vasto respiro. Il nuovo testo dovrebbe anche prevedere un congruo periodo di preparazione necessario per la delimitazione delle « zone omogenee », per la costituzione delle comunità montane su tutto il territorio classificato e per la formulazione dei piani di sviluppo zonali. Per quanto riguarda i mezzi finanziari necessari, sarebbe auspicabile che ai finanziamenti previsti nel provvedimento del Governo si aggiungano quelli che il progetto Mazzoli propone di riunire in un apposito fondo, come sopra indicato, mantenendo una ripartizione percentuale tra le spese destinate alle opere di bonifica e quelle per lo sviluppo economico e sociale.

Si riserva infine di illustrare ampiamente in una prossima seduta il contenuto delle altre due proposte di legge sulla montagna all'esame della Commissione.

Il Presidente propone che, dopo che l'onorevole Ceruti avrà integrato la sua relazione, si possa aprire la discussione generale al termine della quale un Comitato ristretto potrebbe venire incaricato di redigere un testo, tenendo conto di tutti i progetti di legge e degli studi elaborati in materia.

Il deputato Frasca (PSI) esprime la sua perplessità sulla utilità di proseguire il dibattito. In effetti il provvedimento governativo ricalca

la vecchia legge sulla montagna che il suo gruppo a suo tempo non approvò e che non intende approvare oggi nell'attuale travestimento. Per risolvere i problemi della montagna bisogna decisamente cambiare strada. A suo avviso sarebbe stato più opportuno che il disegno di legge del Governo fosse stato presentato al Senato dove è pendente un provvedimento su analoga materia e dove si sta svolgendo una indagine conoscitiva sui problemi montani.

Il Presidente ricorda che nella riunione dei rappresentanti dei gruppi nel suo ufficio il 1° ottobre scorso, tutti condivisero l'opportunità di esaminare prima di Natale i progetti di legge sulla montagna.

Il deputato Mengozzi (DC) ritiene che alcune considerazioni dell'on. Frasca non siano del tutto prive di fondamento in quanto il Senato che è impegnato nell'esame dei problemi per la difesa del suolo, si aspettava di vedersi presentare il disegno di legge sulla montagna. Ricorda tuttavia che il Governo molto opportunamente segue un criterio di equilibrio tra i due rami del Parlamento nel presentare i suoi progetti all'uno o all'altro. Appoggia infine la proposta del Presidente.

Il deputato Masciadri (PSI) pur dando atto al Presidente della giustezza e della correttezza del suo richiamo a quanto concordato nella riunione dei rappresentanti dei gruppi del 1° ottobre, alla quale egli stesso era presente, rileva che qui si tratta di un problema di opportunità. Dato che il Senato è impegnato su analoga materia e il Ministero dei lavori pubblici sta studiando le questioni della sistemazione idrogeologica del territorio nazionale, bisogna domandarsi se si possa giungere ad una buona legge per la montagna senza attendere i risultati definitivi dei lavori sopra richiamati. A suo avviso è meglio attendere.

Il deputato Lizzero (PCI) ritiene che una nuova legge sulla montagna sia urgente e che l'indagine del Senato sulla sistemazione idrogeologica sia collaterale anche se importantissima.

Il deputato Stella (DC) è contro ogni inutile rinvio.

Il deputato Frasca (PSI) torna a chiarire il suo pensiero e propone nell'attesa una nuova legge-ponte per la montagna.

Il correlatore Ceruti, rifacendosi alla sua relazione introduttiva, ricorda che i contributi da qualunque parte vengano saranno bene accetti.

Il sottosegretario Colleselli tiene a precisare che al Senato si sta svolgendo una indagine conoscitiva non sui problemi della montagna ma su quelli della difesa del suolo. Si tratta di cose non identiche. In ogni caso il Governo risponderà a tutte le obiezioni al termine della discussione generale.

Il deputato Masciadri (PSI) torna a chiedere che non si prenda oggi una decisione definitiva sulla prosecuzione del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La giunta dell'UNCEM ribadisce al Sottosegretario Colleselli i punti irrinunciabili per una nuova politica della montagna

La Giunta Esecutiva dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani riunita a Roma il 13 novembre, sotto la presidenza dell'On. Ghio, ha ulteriormente considerato le iniziative finora assunte dall'UNCEM per varare una nuova organica legge sui territori montani.

La Giunta, preso atto delle risultanze del Convegno Nazionale di studio svoltosi a Torino ai primi di ottobre, delle riunioni della Commissione tecnico-legislativa dell'UNCEM, nonché dei contatti avuti dalla presidenza dell'Unione con il Governo e le Commissioni parlamentari competenti, ha ulteriormente ribadito le richieste che l'UNCEM ha formulato per pervenire alla sollecita approvazione di una nuova organica legge sui territori montani.

Considerato che il Governo ha presentato alla Camera un disegno di legge che migliora e proroga i finanziamenti della legge 991 del 1952, mentre per iniziativa dell'UNCEM i Sen. Mazzoli, Medici, Spagnolli, Trabucchi ed altri, hanno presentato al Senato un disegno di legge per interventi organici in tutti i settori attinenti allo sviluppo economico e sociale della montagna, la Giunta Esecutiva dell'UNCEM ritiene che sia possibile formulare alla Camera un nuovo testo di legge utilizzando il disegno di legge Mazzoli e le altre proposte pendenti per l'esame dal Parlamento, nonché il disegno di legge governativo.

Punti irrinunciabili sono:

1) l'attuazione di interventi diretti alla eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale nel quadro della programmazione

economica nazionale. Per tale motivo l'attuazione della legge dovrà essere di competenza di un comitato di ministri, quale il CIPE, e non solo del Ministero dell'Agricoltura al quale peraltro resteranno le competenze in materia di bonifica montana;

2) la distinzione tra la difesa del suolo, la forestazione e relativa prevenzione e difesa dagli incendi, lo sviluppo dell'Azienda Foreste demaniali, che resteranno di diretta competenza dello Stato, e gli interventi per lo sviluppo economico e sociale del territorio, per i quali si riafferma la competenza degli enti locali stabilita nel punto 161 del programma economico nazionale 1966/1970;

3) la piena partecipazione degli Enti Locali al programma dello sviluppo economico nazionale del proprio territorio mediante la valorizzazione delle comunità montane da costituirsi in tutto il territorio nazionale; la predisposizione da parte delle stesse Comunità dei piani di sviluppo pluriennali da approvarsi dal Comitato dei ministri previo parere della Regione; la attuazione degli stessi piani di sviluppo a mezzo degli organi regionali;

4) le direttive per la formulazione dei piani di sviluppo dovranno essere date dal Comitato dei ministri e dovranno consentire che ciascuna Comunità montana indirizzi la propria azione verso il soddisfacimento delle esigenze locali e predisponga gli interventi idonei a valorizzare tutte le risorse attuali e potenziali della zona, senza una preventiva determinazione dei vari tipi di intervento.

Per quanto attiene lo specifico settore dell'agricoltura di montagna, la Giunta riconosce valide le indicazioni del disegno di legge governativo n. 1675 e ne propone qualche miglioramento.

La Giunta Esecutiva dell'UNCEM, mentre prende atto con soddisfazione dell'orientamento espresso in commissione agricoltura alla Camera dal correlatore On. Ceruti, il 12 novembre, in ordine alla formulazione di un nuovo testo unificato di legge per la montagna, sicura di interpretare le istanze di tutti gli Enti e i Comuni montani, fa appello al Governo e al Parlamento affinché la proposta di legge Mazzoli ed altri, che esprime compiutamente gli orientamenti dell'UNCEM, costituisca la base della nuova politica per la montagna.

Le conclusioni della Giunta Esecutiva sono state illustrate dal Presidente e dal Segretario Generale dell'UNCEM, nella serata dello stesso giorno, al Sottosegretario delegato per la Montagna On. Colleselli, presenti l'On. Ceruti, il Sen. Mazzoli, il Segretario Generale dell'ANBI dr. Cordero Montezemolo ed alcuni parlamentari membri della Commissione Agricoltura.

A FIRENZE LA II ASSEMBLEA DEI COMUNI E PROVINCE ALLUVIONATI SOLLECITA LA NUOVA LEGGE PER LA MONTAGNA

Gli interventi di Gabbuggiani, Rossi Doria e Piazzoni

La 2ª Assemblea dei Comuni e provincie alluvionati si è svolta a Firenze il 15 novembre, presenti oltre trecento amministratori di ogni parte d'Italia, tecnici e rappresentanze di organizzazioni professionali e sindacali.

Il saluto della città è stato recato dal Commissario prefettizio, mentre hanno recato il saluto dell'UPI e dell'ANCI il Presidente avv. Olivi e il Sindaco di Arezzo Gnocchi. Le predette Associazioni, insieme con l'UNCEM, hanno patrocinato l'assemblea.

La relazione è stata svolta, a nome del Comitato di coordinamento dei comuni e provincie alluvionati, dal Presidente della Provincia di Firenze, Elio Gabbuggiani.

L'ampia relazione, richiamandosi alle richieste rivolte al Governo e al Parlamento dalla precedente assemblea del febbraio scorso e in gran parte inevase, ha affrontato i problemi più attuali della difesa del suolo e della programmazione e si è conclusa con alcune richieste, poi meglio precisate nel documento finale.

L'importanza più diretta della montagna ai suddetti problemi è stata sottolineata negli interventi del senatore Rossi-Doria e di Piazzoni, Segretario dell'UNCEM.

Recando il saluto dell'UNCEM, il Segretario Generale Piazzoni ha sottolineato che gli enti locali delle zone montane, come di tutto il paese, intendono essere partecipi e responsabili della vita politica e sociale.

Il sacrificio personale della vita del Sindaco di Forni Avoltri, che cercava di raggiungere una frazione isolata dall'alluvione, quello del Sindaco di Nonio, che ha perso la vita per domare un incendio boschi-

vo, e la medaglia al valore civile assegnata alla Comunità Montana di Valle Mosso, sono tra le molte significative testimonianze.

Richiamandosi alla bozza del progetto 80, Piazzoni ha detto che quella bozza non è ancora un programma e che la definizione della Montagna « zona povera » non basta: « noi vogliamo partecipare sia nell'opera di difesa del suolo, sia nel pronto intervento, sia nella programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio. Non possiamo più aspettare, né possiamo accettare *leggi ponte* perché non siamo alla fine della legislatura, ma all'inizio. Gli studi e le proposte non mancano. Si dia avvio a una nuova politica per la Montagna che interessa tutto il paese ».

Piazzoni ha quindi richiamato la posizione dell'UNCEM, espressa dalla Giunta Esecutiva il 13 novembre, per la nuova legge sulla montagna e la adesione unanime del Consiglio Nazionale dell'UNCEM alla convocazione della Conferenza Nazionale del suolo e delle acque, indicando a tale proposito il valore degli studi già compiuti dalla Conferenza delle acque indetta dall'ANBI.

Il Segretario Generale dell'UNCEM ha concluso l'intervento sottolineando la necessità che lo Stato organizzi in maniera più efficiente la difesa del suolo chiamando a collaborare in modo responsabile gli enti locali e in particolare le Comunità Montane.

La tensione ideale che anima gli amministratori della montagna costituisce un aspetto estremamente positivo nell'opera volta a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni montane.

Il Sen. Rossi Doria, Presidente della Commissione Agricoltura, ha espresso un positivo giudizio sugli studi finora compiuti dalla Commissione De Marchi e sulle udienze conoscitive del Sentato per la avvenuta mobilitazione dell'opinione pubblica.

Ha aggiunto che oggi è in atto una contraddizione: da una parte si chiede un intervento tempestivo almeno sul piano delle principali priorità; nello stesos tempo, si rifiutano provvedimenti di emergenza e si chiede una legislazione organica. A suo avviso occorre, su questo terreno, separare il carattere d'urgenza dalla legittima aspirazione ad una legislazione generale che recepisca tutte le istanze del territorio nazionale.

Il Sen. Rossi Doria, si è quindi espresso per un provvedimento immediato, per un programma straordinario di 200 miliardi per la difesa del suolo e di 40 miliardi per la montagna, trasferendo alle Regioni e alle Comunità montane poteri e competenze e attuando uno snellimento nelle procedure per l'attuazione dei lavori e nella contabilità.

Dando atto all'UNCEM dell'egregio e serio lavoro compiuto con la presentazione al Senato del disegno di legge Mazzoli e altri, che esprime validi orientamenti per lo sviluppo economico e sociale della Mantagna, il Sen. Rossi Doria, ha concluso ribadendo il concetto che si debba oggi svolgere un intervento straordinario limitato nel tempo e si debba parallelamente discutere la nuova legge organica per la difesa del suolo e la montagna, che disponga di fondi di 300/400 miliardi all'anno.

Nel dibattito sono intervenuti l'On. Busetto, vice presidente della Commissione LL.PP., il Presidente della Provincia di Catanzaro, l'Assessore provinciale di Firenze Degli Innocenti, il vice presidente della provincia di Rovigo, il presidente della provincia di Jerugia, l'Assessore privinciale Del Ponte di Novara, il rappresentante dell'Associazione Nazionale Geologi, il senatore Pecoraro a nome dell'Alleanza contadini ed altri amministratori di enti locali e tecnici.

Hanno preso la parola anche Grassini della CISL, Innocenti della UIL e Forni della CGIL i quali hanno sottolineato il ruolo che il sindacato e i lavoratori devono avere nella soluzione di questo problema.

Il Convegno ha anche ascoltato le richieste dell'Assemblea pubblica di rappresentanze dei rioni fiorentini, svoltasi nel corso della giornata, e si è poi concluso con l'approvazione unanime del seguente documento:

l'assemblea

delle Province e dei Comuni alluvionati, riunita a Firenze il 15 novembre 1969 con l'adesione dell'UPI, UNCEM, ANCI e con la partecipazione dei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni di categoria, sentita la relazione del Presidente del Comitato di coordinamento, ne approva i contenuti e le proposte operative;

ribadisce

l'urgente necessità della convocazione di una conferenza nazionale per la difesa del suolo e la regimazione delle acque, così come fu richiesto nell'assemblea del 22 marzo 1969 e in conseguenza dell'impegno assunto dal governo di fronte al Parlamento;

rilevato

il permanere di un atteggiamento di attesa da parte degli organi più direttamente responsabili, di fronte allo stato di continuo pericolo che incombe su vastissimi territori e popolazioni del nostro paese, compromettendo con ciò un'organica ripresa economica sociale di interi territori, in netto contrasto con le preoccupazioni e le proposte delle comunità locali e con le attese del paese;

constatato

che l'assoluta priorità degli investimenti per la difesa del suolo in un ordinato e programmato sviluppo economico nazionale deve tener conto di tutte le interrelazioni organicamente dimensionate su un'unica unità territoriale, che è il bacino idrografico, considerato come un sistema nel quale tutto si lega, in un intrecciarsi di complicate interdipendenze che non possono essere affrontate o dall'angolo visuale specialistico di una sola disciplina (ingegneria, scienze naturali, agronomia, urbanistica, economia) oppure con interventi settoriali, affermando con forza l'inidoneità di ogni politica di sistemazione

idrogeologica di un qualunque bacino che non si dia carico di tener presente le molteplici finalità così riassunte:

— regimazione delle acque e difesa del suolo;

— utilizzazione dell'acqua per scopi plurimi o per salvaguardare i più generali interessi igienico-sanitari dei territori e degli insediamenti;

— possibilità di contribuire a migliorare tutte le iniziative atte a concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio;

chiede

a) *l'adozione di una legge organica per la difesa del suolo e la regimazione delle acque che preveda l'istituzione di un unico organismo responsabile articolato a livello regionale, con la diretta ed effettiva partecipazione decisionale degli enti locali delle zone interessate;*

b) *la rapida discussione da parte del Parlamento, delle proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa per una legge organica per la montagna, prevedendo norme finanziarie immediate al fine di soddisfare le esigenze più urgenti dei territori delle economie montane;*

c) *misure di riforme in agricoltura che creino condizioni economiche, sociali e civili atte ad assicurare la presenza dell'uomo nelle campagne;*

d) *adeguati finanziamenti, nonché l'utilizzazione immediata, in una prospettiva organica, dei fondi destinati alla difesa del suolo, disponibili nei bilanci dei vari dicasteri e la rapida procedura di approvazione ed esecuzione dei programmi di ricostruzione e ristrutturazione predisposti, demandando agli enti interessati la sollecita esecuzione delle opere;*

e) *urgente emanazione di unità di direttive su basi nazionali ai fini della difesa dal mare;*

f) *un'organica classificazione di tutti i corsi d'acqua, che elimini i conflitti di competenza evidenziatesi in questi anni e l'elaborazione della carta geolitologica del paese;*

dà mandato

al Comitato di coordinamento delle Province e dei Comuni alluvionati di proseguire, in collaborazione con UPI, UNCEM e ANCI, nel suo lavoro di contatto e iniziativa ai vari livelli sociali e politici per una completa affermazione delle proposte suddette.

ALL'ESAME DEL SENATO LE DISPOSIZIONI SULLA FINANZA LOCALE APPROVATE DALLA CAMERA

Il disegno di legge n. 4361, *presentato dal Governo il* 13 *settembre* 1967, *in materia di finanza locale, del quale abbiamo parlato diffusamente su questa rivista* (1) *la cui approvazione era quasi ultimata nel febbraio '68 alla Commissione Finanze e Tesoro della Camera, e poi, per la richiesta del rinvio in aula, cui sopravvenne la fine della decaduta legislatura è stato ripresentato dal Governo all'inizio di questa legislatura ed è imminente l'approvazione.*

Infatti, in data 22 ottobre '69, il d.d.l. opportunatamente e giustamente rielaborato, è stato approvato dalla Commissione Finanze e Tesoro della Camera e si trova ora all'esame del Senato.

I benefici della legge all'esausta finanza degli Enti locali sono rappresentati dalla istituzione della Sezione autonoma di credito presso la Cassa DD.PP. per mutui a copertura del deficit dei bilanci di previsione di Comuni e Provincie e dalla istituzione della Sezione autonoma per il credito a breve termine, per anticipazioni agli stessi enti sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi. Nuove disposizioni per i termini di approvazione dei bilanci preventivi, per il contributo sui disavanzi di gestione delle aziende municipalizzate di trasporti, per alcuni interventi straordinari a favore dei comuni e delle provincie a parziale compensazione delle perdite subite a seguito della abolizione dell'imposta di consumo sul vino e, infine, per la revisione del riparto IGE.

(1) Cfr. *G. Piazzoni,* « Un complesso provvedimento per la finanza locale » n. 1 e n. 2 de « Il Montanaro d'Italia » 1968.

Altre norme particolari sono fissate in materia di imposte di consumo, ma è stato abbandonato il primitivo progetto di estendere a nuovi generi tali imposte.

La predetta legge, secondo le dichiarazioni del relatore on. Patrini, mette a disposizione dei Comuni e delle Provincie l'importo di L. 50 *miliardi per l'anno corrente,* 130 *miliardi per il* 1970, *di oltre* 200 *a partire dal* 1971.

Confermando il positivo giudizio da noi già espresso su tale provvedimento, non possiamo non rimarcare un aspetto estremamente negativo per i Comuni montani, per quanto attiene il riparto dell'IGE. Infatti, mentre è stato migliorato il sistema di riporto (art. 12) *non è stata accolta la richiesta dell'UNCEM, di elevare la attuale aliquota (dell'*1,10 %) *a favore dei Comuni montani, la forma di riparto prevista a favore dei comuni parzialmente montani non può essere da noi accettato.*

Infatti, su proposta del Ministero delle Finanze durante la discussione alla Camera del d.d.l. in oggetto, è stato inserito un nuovo articolo, ora n. 13, *per stabilire che il riparto della quota parte dell'IGE assegnata ai Comuni parzialmente montani deve essere effettuato « in base alla percentuale della popolazione residente in ciascun comune corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge* 30 *luglio* 1957, *n.* 657, *e l'intero territorio comunale ».*

Tale norma, di fatto, intende supplire alle difficoltà di accertare la popolazione residente nella parte di territorio del Comune classificato montano, come stabilito dall'art. 17, *I comma, della legge* 16/9/60 *n.* 1014, *poichè tale territorio non sempre coincide con una frazione geografica rilevata nel censimento demografico.*

Ad iniziativa dell'UNCEM è in corso di completamento il censimento di tale popolazione poichè nessun ufficio statale vi aveva finora provveduto, limitandosi il Ministero, per i Comuni montani, totali o parziali, a ripartire acconti sull'IGE senza mai effettuare il conguaglio.

I Comuni interamente montani beneficiari dell'IGE assommano a n. 2959 *mentre* i Comuni parzialmente montani assommano a n. 702. Questi ultimi comuni, secondo le indicazioni dell'art. 13, verrebbero a beneficiare del riparto IGE in maniera non corrispondente alla effettiva popolazione residente nella zona montana che non può essere assolutamente rapportata alla estensione territoriale e quindi tale riparto recherebbe un danno a tutti i restanti comuni montani.

Per fare qualche esempio concreto: la città di Palermo che

ha 28 *abitanti residenti nella zona montana beneficierebbe di un contributo riferito a* 84.165 *abitanti, come risulta dai seguenti dati: Superficie totale Ha.* 15.876 *con popolazione di ab.* 587.985; *superficie montana Ha.* 2.250 *cui corrisponde proporzionalmente una popolazione di* 84.165 *abitanti.*

Altri esempi:

	Popolazione montana effettiva	Popolazione per art. 13
Biella	2.076	20.713
Aosta	3.650	21.036
Savona	162	14.235
Sanremo	129	10.262
Ventimiglia	2.648	19.035
Sondrio	817	15.203
Varese	603	9.618
Arezzo	3.854	32.278
Pistoia	10.913	47.267
Urbino	1.212	5.026
Rieti	5.236	21.796
Terracina	600	7.682
Castellammare S.	9.000	25.069
Martina Franca	5.189	23.240
Villa San Giov.	2.845	8.163
Monreale	200	5.952

La Giunta Esecutiva dell'UNCEM in considerazione delle ingiustificate negative ripercussioni sui comuni montani che la applicazione dell'art. 13 *provocherebbe, ha chiesto alla V Commissione del Senato che si lasci inalterata la situazione finora in atto e pertanto che venga soppresso l'art.* 13 *del disegno di legge n.* 909 *in corso di esame.*

L'UNCEM si impegna a fornire, entro brevissimo termine, i dati relativi alla popolazione residente nei 702 *comuni parzialmente montani, affinchè il Ministero delle Finanze, previo controllo dei dati stessi, possa procedere alla liquidazione della quota parte dell'IGE.*

Ci auguriamo che la istanza dell'UNCEM venga accolta.

Pubblichiamo il testo integrale del disegno di legge ora all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, relatore il sen. avv. Oliva.

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale

DISEGNO DI LEGGE (N. 909)

presentato dal Ministro del Tesoro e « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica (COLOMBO EMILIO) dal Ministro delle Finanze (FERRARI-AGGRADI) e dal Ministro dell'Interno (RESTIVO)

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 23 ottobre 1969 (v. stampato numero 532)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 1969

Art. 1

(*Disposizioni in materia di credito ai Comuni ed alle Province*)

La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è sostituita come segue:

DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE

Titolo I. - *Istituzione, Concessione di prestiti ed emissioni di cartelle*

Art. 1. — La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti con legge 24 aprile 1898, n. 132, è autorizzata a concedere prestiti mediante emissione di cartelle a comuni e province per:

a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione debitamente autorizzati;

b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando l'operazione sia prevista in un piano di risanamento economico-finanziario dell'Ente.

L'importo dell'autorizzazione della competente autorità tutoria per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende riferito al netto ricavo dell'operazione.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2. — La facoltà di emissione delle cartelle, di cui all'articolo

precedente, è data e regolata mediante decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi del successivo articolo 5.

I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3. — La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad aprire alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in conto corrente.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potrà operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a proprio favore.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono stabiliti per detto conto corrente:

a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;

b) il saggio d'interesse che non potrà essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.

ART. 4. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di credito comunale e provinciale, è per intero devoluto alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di Enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

ART. 5. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

TITOLO II. - *Disposizioni riguardanti i prestiti con emissione di cartelle*

ART. 6. — Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.

Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti stessi — e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro corrispondente per la somministrazione — non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Le annualità sono calcolate ad interesse uguale a quello delle cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del

Ministro del tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che non potrà essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

TITOLO III. - *Delle cartelle di credito comunale e provinciale. Cartelle ordinarie*

ART. 7. — Le cartelle fruttano l'interesse netto — esente da ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto, presenti e futuri — stabilito nei decreti che regolano le emissioni; le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.

Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per i titoli sorteggiati sono pagati con le modalità stabilite nei decreti ministeriali suddetti.

Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.

La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo creda opportuno o ne sia richiesta, può riscattare, all'atto stesso della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti fatti.

ART. 8. — Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonché le operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore quando nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i decreti previsti dal precedente articolo 2.

La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonché gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facoltà di valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

ART. 9. — In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale può, in loro sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.

A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le garanzie delle cartelle stesse.

ART. 2.

Al libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, è aggiunta una parte terza così costituita:

DELLA SEZIONE AUTONOMA PER IL CREDITO A BREVE TERMINE

ART. 1. — È istituita presso la Cassa depositi e prestiti, con gestione propria e bilancio separato, la « Sezione autonoma per il credito a breve termine ».

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le loro funzioni anche per la Sezione autonoma per il credito a breve termine.

La rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Sezione autonoma predetta spettano al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.

Per quanto non espressamente previsto nella presente terza parte, alla Sezione autonoma per il credito a breve termine si estendono, in quanto applicabili, le norme di cui al presente testo unico.

ART. 2. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni ed alle province sui mutui da assumere a copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione, nelle more dell'autorizzazione dei mutui stessi.

Le anticipazioni suddette sono rimborsate in unica soluzione, con i relativi interessi annualmente capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo cui si riferiscono e la loro durata non può, comunque, superare i 24 mesi.

Con decreti del Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, registrati alla Corte dei conti e pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti il saggio di interesse e le altre condizioni e modalità per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente articolo.

Il saggio d'interesse per dette anticipazioni non può essere superiore a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

ART. 3. — Scaduto il termine dell'anticipazione, ove il comune o la provincia non abbiano curato gli adempimenti per la concessione del mutuo a copertura del *deficit* di bilancio, la Cassa depositi e prestiti o la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale rimborsa

alla Sezione autonoma per il credito a breve termine l'ammontare dell'anticipazione stessa con i relativi accessori, previa trasformazione di ufficcio, del corrispondente importo in mutuo al saggio vigente per la concessione dei prestiti al momento dell'operazione.

Il mutuo in contanti o in cartelle, aumentato degli interessi fino al 31 dicembre, della tassa concessione governativa di domanda e di ogni altro onere accessorio, è posto in ammortamento a decorrere dall'anno successivo ed è assistito dalla garanzia dello Stato, la quale cesserà, in tutto o in parte, con la costituzione delle garanzie di legge da parte dell'Ente mutuatario.

Art. 4. — Sulle somme dovute alla Sezione autonoma per il credito a breve termine e su quelle dovute ai comuni e alle province, ai sensi degli articoli precedenti, non sono ammessi sequestri, opposizioni od altro impedimento qualsiasi.

Art. 5. — Nei limiti e alle condizioni stabilite dal precedente articolo 2, le anticipazioni sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, che può disporne anche la contemporanea erogazione.

I provvedimenti, così adottati, sono comunicati al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva.

Art. 6. — Il Consiglio comunale o provinciale con lo stesso atto deliberativo del bilancio o con atto successivo, delibera la richiesta di anticipazione sulla base del mutuo autorizzato a ripiano del disavanzo del bilancio del precedente esercizio.

La deliberazione anzidetta è adottata senza l'osservanza degli articoli 190 e 259 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e norme corrispondenti degli ordinamenti degli Enti locali nelle Regioni a statuto speciale, e non è soggetta a speciale approvazione.

La richiesta di anticipazione è fatta dal rappresentante del comune o della provincia ed è trasmessa direttamente alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, e per conoscenza alla Prefettura competente, corredata dalla deliberazione di cui sopra nonché dal decreto di autorizzazione del mutuo concesso nell'esercizio precedente.

I fondi provenienti da dette anticipazioni debbono essere utilizzati dall'Ente esclusivamente per il pagamento di spese agli aventi diritto, o ai loro aventi causa, iscritte nel bilancio di previsione cui si riferisce l'anticipazione.

I mandati di somministrazione delle anticipazioni sono pagabili senza il concorso dell'autorità tutoria di cui all'articolo 169 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058.

Il tesoriere dell'Ente richiedente è direttamente e personalmente responsabile che la erogazione delle somme anticipate avvenga in conformità delle disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

È fatto salvo il recupero, in ogni caso, sull'ammontare dell'anticipazione dei debiti per rata di ammortamento di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, e relativi accessori, lasciati insoluti dal comune o dalla provincia beneficiari.

Art. 7. — Le operazioni di credito della Sezione autonoma per il credito a breve termine non sono soggette alla tassa di cui ai numeri d'ordine 198 e 199 della tabella *A* annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Agli atti necessari per porre in essere le operazioni di anticipazione, anche se effettuati da altri Istituti di credito, nonché dai tesorieri comunali e provinciali, si applicano le esenzioni ed i privilegi vigenti in materia di mutui a copertura dei disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali, compresi quelli di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e successive proroghe e modificazioni.

Art. 8. — La Sezione autonoma per il credito a breve termine si avvale dei fondi messi a sua disposizione dalla Cassa depositi e prestiti che allo scopo di utilizzare anche le giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.

Le somme, destinate alla Sezione autonoma per il credito a breve termine, sono dalla Cassa depositi e prestiti accreditate nel conto corrente da istituire per il regolamento dei rapporti tra le due gestioni.

Il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, con decreti registrati alla Corte dei conti, determina i limiti, e le modalità, le condizioni delle operazioni di provvista, nonché i saggi attivi e passivi del conto corrente di cui al precedente comma.

Art. 9. — L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione è destinato alla formazione del fondo di riserva.

I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in rendite iscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per legge.

Art. 3.

Per i disavanzi economici dei bilanci comunali e provinciali relativi all'esercizio 1968 la Sezione autonoma per il credito a breve termine potrà inoltre effettuare anticipazioni sulla base del decreto che autorizza la assunzione del prestito a copertura del disavanzo stesso.

(*Disposizioni straordinarie in materia di finanza locale*)

Art. 4.

L'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« I bilanci dei comuni fino a 100 mila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, devono essere deliberati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.

Per gli altri comuni e per le province il termine è fissato rispettivamente al 30 novembre e al 15 dicembre dell'anno precedente.

Le giunte comunali e provinciali convocano i rispettivi consigli in tempo utile per assicurare la deliberazione del bilancio entro i termini di cui ai commi precedenti. La riunione dei consigli medesimi deve avere comunque luogo entro 30 giorni prima dei termini suddetti.

Trascorso il termine di cui ai commi primo e secondo, entro il 31 dicembre, il Prefetto nomina un Commissario affinché predisponga d'ufficio il bilancio da sottoporre ai competenti consigli comunali e provinciali, assegnando ai medesimi il termine massimo di 30 giorni dalla prima convocazione per approvare il bilancio.

Decorso infruttuosamente detto termine il Prefetto si sostituisce per l'approvazione del bilancio ai consigli comunali e provinciali e si procede allo scioglimento dei consigli stessi a norma di legge.

Le giunte provinciali amministrative devono, in caso di competenza esclusiva, esercitare le loro attribuzioni entro il termine di tre mesi dal ricevimento degli atti. Se il controllo è di competenza della Commissione centrale per la finanza locale, il termine anzidetto decorre dalla data del parere dell'organo tutorio provinciale che deve essere, invece, espresso entro 45 giorni dal ricevimento degli atti, salvo proroga di un mese alla Commissione centrale ove gli enti interessati non abbiano in tempo utile provveduto a trasmettere la documentazione indispensabile.

Decorsi i termini di cui al precedente comma senza che siano stati emanati i relativi provvedimenti i bilanci si intendono approvati ».

Art. 5.

Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle provincie, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a

speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa, di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione messa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita.

ART. 6.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, a richiesta del comune o della provincia, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale o provinciale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori o provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finaniamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa stessa, o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 16.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate o provincializzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

ART. 7.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta

dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza delle tariffe, il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Comitato interministeriale prezzi, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

(*Provvidenze a favore dei comuni e delle province*)

ART. 8.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, d'intesa con quello del tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del secondo comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

ART. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'assegnazione a favore delle province sul fondo di cui al secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è elevato da un terzo a due quinti dell'ammontare dei versamenti annui delle tasse di circolazione.

ART. 10.

Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967.

ART. 11.

A decorrere dall'anno 1971, ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguano il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo annuale, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione dei precedenti commi si provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni.

Al predetto fondo è devoluta la quota del 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso nel terzo esercizio antecedente.

I contributi a favore dei comuni e delle province interessati sono stabiliti annualmente, con decreti del Ministero dell'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il pareggio del bilancio relativo al penultimo esercizio precedente, in base a un coefficiente da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente di cui al comma precedente è calcolato separatamente per le province e per i comuni dividendo l'ammontare della quota loro spettante sul fondo previsto dal presente articolo per l'im-

porto complessivo dei mutui autorizzati a pareggio dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente rispettivamente delle province e dei comuni, che non abbiano fruito, per lo stesso esercizio, di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

ART. 12.

Le quote di compartecipazione del 7,80 per cento e del 2,60 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, da attribuire ai comuni ed alle province a norma degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703 e successive modificazioni, sono determinate, a partire dall'anno finanziario 1969, sul provento netto riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 le predette quote sono elevate, rispettivamente, al 9,40 e al 3,50 per cento e sono così ripartite:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, per i comuni, e dell'addizionale provinciale a detto tributo per le province, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune e di ciascuna provincia per la relativa popolazione residente.

Il gettito nei tributi di cui alla lettera *b*) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

L'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 420, è abrogato.

ART. 13.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, fermo restando il disposto dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, la quota dell'1,10 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata da attribuire, in virtù dell'articolo 17, primo comma, della legge 16 settembre 1960, n. 1014, ai comuni parzialmente montani, è ripartita in base alla percentuale di popolazione residente in ciascun comune, alla data dell'ultimo censimento demografico, corrispondente al rapporto proporzionale corrente tra la parte di territorio considerata montana, ai sensi della legge 30 luglio 1957, n. 657, e l'intero territorio comunale.

ART. 14.

A compensazione della perdita subìta dai comuni, a seguito della totale abolizione dell'imposta di consumo sul vino, è attribuita ai comuni stessi, per gli anni 1967, 1968 e 1969, una integrazione a carico del bilancio dello Stato pari all'ammontare delle riscossioni conseguite

dai comuni medesimi nell'anno 1959 per imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali, al netto delle somme eventualmente percepite negli stessi anni 1967, 1968 e 1969 a titolo di compartecipazione al provento dell'imposta generale sull'entrata sui vini e sulle carni, prevista dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad erogare ai comuni, con popolazione non superiore ai 60.000 abitanti, acconti provvisori commisurati alla metà del gettito conseguito nell'anno 1959 a titolo di imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Per l'erogazione della integrazione e degli acconti previsti dai precedenti commi valgono le stesse norme di cui all'articolo 7 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, modificato dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1305.

Con le integrazioni di cui al primo comma del presente articolo viene a cessare l'obbligo per lo Stato di provvedere alla compensazione a favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall'abolizione dell'imposta di consumo sul vino e sui vini spumanti in bottiglia, nonché delle relative supercontribuzioni e addizionali, disposta con legge 18 dicembre 1959, n. 1079.

Ai fini della corresponsione dell'integrazione, di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 44.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1968.

Art. 15.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, in favore dei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, è attribuita una quota pari allo 0,75 per cento del provento IGE riscosso nel terzo esercizio antecedente.

Tale ammontare sarà ripartito tra i comuni, di cui al comma precedente, in proporzione all'ammontare delle riscossioni conseguite da ciascuno di essi nell'anno 1959 per l'imposta di consumo sul vino e relative supercontribuzioni ed addizionali.

Le modalità relative alla ripartizione suddetta saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentiti i Ministri dell'interno e del tesoro.

Alla liquidazione delle somme di spettanza di ciascun comune interessato si provvede annualmente, a cura delle Intendenze di finanza, con ordinativi su aperture di credito emessi senza limite di importo sul competente capitolo di spesa.

Art. 16.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle opere pubbliche di

loro competenza, i comuni e le province sono autorizzati a rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni sulla sovrimposta fondiaria, sulle imposte di consumo, sulle compartecipazioni a tributi erariali, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e relativa addizionale provinciale, sull'addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 973, nonché sui contributi permanenti a copertura delle spese per servizi di pertinenza dello Stato.

Gli istituti e sezioni autorizzati ad esercitare il credito a medio termine e gli enti ed istituti di diritto pubblico, finanziari e assicurativi, nonché gli Istituti di credito agrario e gli istituti autorizzati ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 176, per le opere di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed agli articoli 9, 16 e 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono autorizzati, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a concedere i mutui di cui trattasi e ad accettare in garanzia le delegazioni di pagamento sulle sovrimposte fondiarie, compartecipazioni, tributi e contributi di cui al precedente comma.

Tutte le suddette delegazioni sono da considerarsi equiparate, agli effetti della garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie delle suddette aziende, enti ed istituti finanziari.

Art. 17.

La somministrazione dei mutui, assistiti dal contributo o concorso statali, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonché dagli altri Istituti di cui all'articolo precedente, avviene su richiesta del rappresentante legale dell'ente interessato, corredata dallo stato di avanzamento dei lavori, vistato dal Genio civile, in deroga all'articolo 82 del testo unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, ed in deroga all'articolo 168 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058.

Art. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con proprio decreto, la garanzia dello Stato sul restante venti per cento, o eventuale minore quota quale risulta dal conto consuntivo, deliberato dal consiglio comunale o provinciale, dei mutui autorizzati ad integrazione dei bilanci comunali per gli esercizi dal 1957 al 1961 incluso e dei bilanci provinciali per gli esercizi dal 1957 al 1968 incluso, ai comuni ed alle province che, per mancanza di cespiti delegabili, non abbiano potuto o non possano contrarre per intero i relativi mutui.

I mutui contratti ai sensi del precedente comma devono essere destinati alla estinzione delle anticipazioni a suo tempo ottenute in conto dei relativi disavanzi economici, nonché al pagamento delle eventuali spese regolarmente impegnate, previste nei bilanci cui i mutui stessi si riferiscono e non ancora soddisfatte.

Art. 19.

L'obbligo da parte dei comuni di corrispondere allo Stato, in sede di assegnazione in loro favore del contributo nelle spese per l'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1963 per il trattamento economico corrisposto al personale non insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso le cessate scuole di avviamento professionale, consolidati ai sensi dell'articolo 20 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, cessa a decorrere dal 1° gennaio 1970.

(Disposizioni in materia di imposte comunali di consumo)

Art. 20.

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le imposte di consumo sono applicate entro i limiti indicati all'articolo 95 secondo le classificazioni, le qualificazioni ed i valori medi stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una Commissione composta da un rappresentante dei Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio, da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia.

La determinazione dei valori medi è effettuata ogni anno in base alla media dei prezzi al minuto, non computata l'imposta e con riferimento al precedente periodo 1° ottobre-30 settembre.

Su motivata proposta dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, i valori medi possono essere differenziati, per determinate province e gruppi di comuni, in relazione a particolari situazioni locali. Le relative proposte, che possono riguardare anche la classificazione e la qualificazione dei generi, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro il 30 giugno di ogni anno.

Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nell'articolo 95, il comune stabilisce, con apposita tariffa, in cifra concreta, l'entità dell'imposta, per unità di misura, applicabile dal successivo 1° gennaio.

Le tariffe, da adottare senza limiti di tempo, non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale, debitamente approvate ».

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge le eventuali proposte dei comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale di cui al precedente articolo 20, debbono pervenire al Ministero delle finanze entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Entro 60 giorni dalla stessa data il Ministro delle finanze emana il decreto con il quale vengono determinati i valori di cui al predetto articolo 20. In base a tale decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i comuni adottano le determinazioni di loro competenza.

ART. 22.

L'articolo 1 della legge 21 novembre 1966, n. 1045, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale di consumo sulle carni, la classificazione degli animali della specie bovina è la seguente:

vitelli: animali vivi della specie bovina il cui peso vivo è inferiore o uguale a 220 chilogrammi e che hanno ancora la dentizione da latte;

bovini: altri animali vivi della specie bovina.

Le aliquote massime dell'imposta sono stabilite nella misura del 7 per cento del valore per i vitelli e del 4,30 per cento del valore per gli altri bovini.

Per tutti gli animali della specie bovina è abolito il sistema di tassazione "a capo" ».

ART. 23.

La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, è sostituita dalla seguente:

« *a*) per i bovini: vitello, bovino adulto ».

ART. 24.

L'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è modificato come segue:

al primo comma sono soppresse le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato » e le parole: « e gas in bombole »;

al secondo comma, dopo le parole: « vetri e cristalli in lavori » sono aggiunte le parole: « dolciumi, cacao e cioccolato, gas in bombole per illuminazione, riscaldamento e usi domestici ».

ART. 25.

L'articolo 63 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il capo ufficio delle imposte di consumo, presso il quale sono stati invitati i trasgressori a portare le merci, dispone che sia redatto, secondo le norme del regolamento, il processo verbale da trasmettere al sindaco.

Se il processo verbale si riferisce a delitti previsti dal precedente articolo, il sindaco lo invia all'autorità giudiziaria; se, invece, si riferisce a contravvenzioni, lo trattiene fino al trentesimo giorno dalla redazione del verbale stesso, per inviarlo all'autorità giudiziaria qualora non sia stata presentata, entro detto periodo, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione, ai sensi dell'articolo 66 del presente testo unico.

Quando il processo verbale si riferisce a contravvenzioni deve essere fatta espressa menzione del diritto del trasgressore di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale, domanda per la definizione amministrativa della trasgressione.

Il processo verbale fa fede, in giudizio, fino a prova contraria ».

ART. 26.

Il primo comma dell'articolo 297-*sexies*, *sub* articolo 4 della legge 18 maggio 1967, n. 388, è sostituito dal seguente:

« La maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis*, nonché la maggiorazione di cui al successivo articolo 297-*octies*, e l'indennità di cui all'articolo 297-*quater*, sono dovute rispettivamente, a favore ed a carico del comune e della provincia, anche per i tributi e le addizionali spettanti o devoluti ad enti diversi dall'Ente locale che provvede all'iscrizione a ruolo ».

ART. 27.

Le esenzioni previste dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dall'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1179, nonché dal comma aggiunto con la legge 7 febbraio 1968, n. 26, all'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, si applicano alle costruzioni economiche e popolari, contemplate dalle disposizioni stesse, ultimate entro il 31 dicembre 1973.

(*Disposizioni finanziarie*)

ART. 28.

Alle spese concernenti erogazioni alle province, ai comuni ed agli altri enti ed istituti, di quote di compartecipazione al provento di tributi erariali, di contributi compensativi di minori entrate derivanti da soppressione o modifica di tributi locali e da agevolazioni fiscali, di contributi a pareggio economico di bilancio, nonché di quote di entrate devolute agli enti ed istituti anzidetti e di ritenute d'acconto dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le profes-

sioni, e delle relative addizionali provinciali, operate ai sensi dell'articolo 273 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle spese iscritte in bilancio, per i suindicati titoli, in esercizi precedenti al 1968.

Art. 29.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 44.000 milioni per l'anno finanziario 1968, lire 31.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 68.500 per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondenti riduzioni del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro rispettivamente per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

GLI STATUTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

di GIUSEPPE PIAZZONI

Le presenti note, redatte dal Segretario Generale dell'UNCEM, costituiscono la sintesi dello studio compiuto sugli statuti approvati nel periodo dal 1956 al 1968 dalle Comunità Montane e Consigli di Valle costituiti in varie regioni d'Italia e ratificati con decreto dei Prefetti delle Provincie interessate.

Gli statuti esaminati sono stati 63 rispetto a 97 Enti costituiti, ma si può ritenere che le osservazioni generali siano valide per tutti gli statuti.

Sulla base di tale studio e in considerazione dell'importanza sempre crescente delle Comunità Montane — per le ragioni ben note ai nostri lettori — è stato redatto il testo dello statuto tipo delle Comunità Montane, approvato dalla Giunta Esecutiva dell'UNCEM il 30 settembre 1969 dopo l'ampio dibattito svoltosi nel Comitato Esecutivo della « Sezione » costituita in seno all'UNCEM per le Comunità Montane ed i Consorzi di Bonifica Montana.

Il testo dello statuto tipo è stato pubblicato sul precedente numero della rivista (n. 10/1969, pag. 607).

1) Denominazione dell'Ente

La denominazione di « Consiglio di Valle » o « Comunità Montana » è indifferentemente usata, come previsto dall'art. 13 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

I 97 Enti finora costituiti sono denominati in numero di 57 « Consiglio di Valle » (e sono costituiti da più vecchia data) ed i restanti « Comunità Montana ».

Per ragioni di uniformità si propende per l'unica denominazione in « Comunità Montana » il che trova riscontro anche nel par. 161 del Programma economico nazionale 1966-1970.

2) Finalità

Dall'esame degli Statuti delle Comunità Montane o Consigli di Valle si rileva che il fine a cui tendono tali Enti viene indicato,

nella maggior parte dei casi, genericamente facendo riferimento al D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

Gli statuti approvati più recentemente, partendo dal presupposto che le Comunità Montane sono gli organismi più adatti a rappresentare gli interessi economici e sociali delle zone in cui operano, essendo queste delimitate in modo omogeneo, attribuiscono alle Comunità stesse (n. 5) la funzione di organi zonali della programmazione secondo quanto previsto all'art. 161 del programma di sviluppo economico 1966-70 approvato con legge 12 luglio 1967, n. 685.

Diciotto Comunità hanno assunto la funzione di Consorzi di bonifica montana.

Oltre al fine generico, alcuni statuti (15) si soffermano specificatamente su alcuni problemi particolarmente importanti per il momento in cui sono stati indicati e per la zona in cui operano le Comunità. Così, ad esempio, alcune Comunità prevedono varie iniziative per accrescerne il prestigio e conservare le tradizioni storiche e patriottiche. Altri, accanto ai problemi urbanistici, di regolamentazione delle acque, di redazione di piani per un più razionale sfruttamento del suolo, indicano, in particolare, i problemi del turismo (9), della viabilità (7), della casa sotto l'aspetto igienico-sanitario (5), dell'istruzione in genere e dell'istruzione professionale in particolare (6), la tutela del patrimonio artistico e folcloristico (6).

Una Comunità prevede anche l'acquisto e la gestione di beni e servizi.

Lo statuto tipo elaborato dall'UNCEM fissa alcuni compiti fondamentali indicandoli: 1) nella redazione del piano di sviluppo economico e sociale della zona; 2) nella assunzione di funzioni proprie degli enti che costituiscono al Comunità Montana, su delega degli stessi; 3) la possibile assunzione delle funzioni di consorzio di bonifica montana.

Ovviamente, la formulazione ed aggiornamento del piano di sviluppo, inseriti organicamente nel contesto della programmazione regionale, come pure l'azione per promuoverne il finanziamento e la realizzazione da parte degli organi competenti, costituiscono compito di tale impegno e dimensione che comprende l'azione di tutti i settori, dalle infrastrutture, all'economia locale, rappresentata dall'industria, dal turismo, da attività terziarie e dall'agricoltura.

3) Organi della Comunità

Quasi tutti gli Statuti esaminati indicano, quali organi della

Comunità: il Consiglio, la Giunta, il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti.

a) *Il Consiglio della Comunità*

Ogni Comune o altro Ente associato è rappresentato nel Consiglio dal Sindaco o dal Presidente, i quali possono nominare un loro delegato.

I segretari comunali o talvolta i tecnici del Comune, possono assistere il sindaco, ma solo in un caso hanno diritto di voto.

In qualche caso (14) sono presenti altri Consiglieri del Comune o della Provincia in rappresentanza anche delle minoranze.

Rilevante è la partecipazione di organi provinciali. L'Amministrazione Provinciale partecipa con voto deliberativo (24) o con voto consultivo (16). Meno frequente è la rappresentanza dell'Ente Provinciale del Turismo, delle Camere di Commercio, dell'Ente di sviluppo, dei Consorzi di bonifica montana, dei Consorzi B.I.M., delle Pro Loco e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo, sia con voto deliberativo che consultivo. In qualche caso (5) è anche prevista la presenza di un rappresentante dell'UNCEM.

I rappresentanti del Genio Civile, dell'Ispettorato Provinciale dell'agricoltura e Ripartimentale delle foreste, quando sono presenti, hanno diritto a voto consultivo.

Il rappresentante del settore sanitario (medico e veterinario condotto) della scuola e dei parroci della zona è spesso presente sia con voto deliberativo che consultivo. In qualche caso partecipano con voto consultivo esperti e tecnici, rappresentanti del mondo del lavoro (datori di lavoro e lavoratori) e delle attività produttive.

Talvolta sono inclusi particolari Enti di importanza locale, quali il Corpo di Soccorso alpino, Associazioni sportive, cooperative, direttori dei periodici locali.

In tutti gli Statuti è stabilito che i membri del Consiglio decadono dalla carica o al momento della scadenza del mandato o per perdita dei requisiti che costituiscono titolo o condizione per l'appartenenza al Consiglio stesso. Uno statuto attribuisce ad ogni Consiglio comunale il diritto di sostituire i propri rappresentanti quando lo ritiene opportuno o nel caso in cui questi ultimi realizzino più di 5 assenze ingiustificate.

Lo statuto tipo, confermando gli organi tradizionali della Comunità nel Consiglio, nella Giunta, nel Presidente e nel Collegio dei revisori stabilisce che il Consiglio deve essere composto dai rappresentanti degli Enti associati, avendo indicato all'art. 1 tali Enti nei Comuni, nella Amministrazione provinciale e nei Consorzi ivi esistenti, quali il Consorzio di bonifica montana, il Con-

sorzio del bacino imbrifero montano (BIM) il Consorzio forestale o l'Azienda speciale.

Si potrà aggiungere qualche altro Ente, come la Camera di commercio o l'Ente del turismo ove questi enti partecipino (come lodevolmente avviene in talune provincie) all'attività della Comunità montana. Negli altri casi è preferibile la norma prevista dall'art. 4 per invitare alle riunioni del Consiglio (che sono pubbliche) con voto consultivo « i presidenti di enti provinciali e locali, esperti e tecnici ». Con questo, mentre resta libera facoltà agli inviti, resta ferma la composizione del corpo deliberante limitata agli enti locali più direttamente interessati.

b) *Competenze del Consiglio*

Non sempre le competenze del Consiglio sono indicate specificamente. Tuttavia vi sono delle attribuzioni che si ritrovano in quasi tutti gli Statuti. Tra queste: l'elezione del Presidente, del o dei vicepresidenti, dei membri della Giunta, del segretario e, dei rvisori dei conti, l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati; le proposte di modifica allo statuto; l'approvazione del regolamento degli uffici; la nomina di commissioni di esperti o di rappresentanti di categoria o di tecnici per l'esame e lo studio di particolari problemi.

Tali attribuzioni sono sostanzialmente confermate nello statuto tipo.

Perché il Consiglio sia validamente riunito è richiesta la partecipazione di una determinata percentuale dei suoi membri, fissata nei diversi statuti. Per lo più il Consiglio si ritiene validamente riunito, in prima convocazione, quando sono presenti 2/3 dei Consiglieri (37) o la maggioranza di essi (12). Per la seconda convocazione si richiede una percentuale inferiore con dei limiti minimi che variano nei singoli Statuti. In alcuni casi si rinva alla Legge Comunale e Provinciale.

Una Comunità richiede, in prima convocazione, la presenza di 3/5 dei membri del Consiglio e la maggioranza in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti tra i presenti (35) o a maggioranza assoluta di voti dei componenti il Consiglio (12). In un caso è richiesto il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

È apparso più opportuno fissare — nel nuovo schema — la validità delle sedute in prima convocazione nella presenza della maggioranza dei membri e in seconda nella presenza di un terzo, mentre le deliberazioni sono da assumere a maggioranza sem-

plice. L'unica eccezione prevista è la modifica statutaria che deve avvenire col voto dei due terzi, salvo il caso che tali modifiche siano fissate dalla legge, poiché in tal caso basterà la maggioranza semplice. La indicazione delle prescrizioni legislative è riferita alla norma dal disegno di legge Mazzoli (art. 5) che prevede la predisposizione da parte del Ministero degli interni di uno schema di statuto che per alcuni elementi (natura e composizione degli organi della Comunità) sarà vincolante.

Generalmente è stabilito che il Consiglio si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria (52). In qualche caso sono stabilite più riunioni. Le convocazioni straordinarie sono richieste, a seconda degli statuti, dalla Giunta o da almeno 1/3 (51) o 1/4 (3) dei consiglieri.

Nel nuovo testo si è preferito fissare le due sedute annuali indicando, come prevede la L.C.P. per il consiglio provinciale, due date; il secondo lunedì di novembre per il bilancio preventivo e il secondo lunedì di marzo per il consuntivo. La recentissima modifica alla L.C.P. approvata dalla Camera, e ora all'esame del Senato, prevede che l'approvazione del bilancio di previsione avvenga entro il 31 ottobre per i comuni fino a 100.000 abitanti, entro il 30 novembre per gli altri comuni ed entro il 15 dicembre le provincie. La data del marzo può sembrare troppo vicina alla chiusura dell'esercizio finanziario, tenendo presente che molti tesorieri devono rendere il conto entro il 30 aprile ma è necessario e possibile sveltire tale adempimento.

c) *Giunta Esecutiva*

Membri della Giunta sono sempre il Presidente e uno o due vicepresidenti a cui si aggiungono vari membri scelti tra i consiglieri. In qualche statuto si prevede che si comprendano tra i due vice presidenti o tra i consiglieri un rappresentante dell'Amministrazione provinciale, oppure di altro Ente associato intendendo in tal modo assicurarne la presenza nell'organo esecutivo unitamente ai rappresentanti dei Comuni.

Tale norma è prevista nello statuto tipo, ma deve essere adottata tenendo conto delle situazioni locali e della composizione del Consiglio della Comunità.

d) *Competenze della Giunta*

Pur nella varietà delle formulazioni statutarie, le competenze della Giunta si possono così riassumere:

esecuzione delle deliberazioni del Consiglio (44); riparto tra gli Enti dei compiti di studio e di lavoro necessari per la formu-

lazione del programma di sviluppo e per assicurarne il coordinamento (8); predisposizione degli elementi per le proposte da sottoporre al Consiglio (59);

adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio. Questi divengono validi a condizione che siano presentati per la ratifica al Consiglio entro un breve periodo fissato; amministrazione del patrimonio dell'Ente: predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio, deliberazioni in materia patrimoniale nel quadro del bilancio preventivo approvato; autorizzazione per l'esecuzione di opere in economia, approvazione dei collaudi e deliberazioni sulle cauzioni da presentarsi dagli appaltatori; direzione e funzionamento degli uffici; nomina e licenziamento dei dipendenti; nomina rappresentanti presso altri enti, organizzazioni e commissioni.

Possono essere invitati alle riunioni, con voto consultivo, amministratori e tecnici.

In qualche caso è previsto che la Giunta deliberi in primo grado sui ricorsi prodotti contro l'operato del Consiglio e che autorizzi il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti del Consiglio.

In genere la Giunta si riunisce, in seduta ordinaria, ogni due mesi (36) o mensilmente (9). La convocazione straordinaria è ammessa tutte le volte in cui il Presidente e un certo numero dei membri della Giunta (variabile a seconda del numero complessivo dei membri stessi) lo ritengano opportuno.

Le deliberazioni devono essere prese quasi sempre a maggioranza assoluta dei voti. Soltanto negli statuti approvati recentemente è stabilito che le deliberazioni devono essere prese a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza dei membri della Giunta.

La Giunta dura in carica, a seconda degli statuti, 1 anno (2), 2 anni (1), 3 anni (2), 4 anni (3) o 5 anni (5). Decadendo dalla carica di consiglieri si decade dalla Giunta Esecutiva. Uno statuto stabilisce che i membri della Giunta durano in carica durante il periodo intercorrente tra la nomina e la decadenza di 2/3 dei Consiglieri che li hanno nominati.

Le competenze indicate nello statuto tipo sono sostanzialmente identiche. Per la validità delle riunioni è prescritta la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza semplice. La durata della giunta è identica a quella del consiglio, cioè cinque anni, salvo la decadenza, cessando da membri del consiglio.

e) *Il Presidente*

Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta. In alcuni statuti si specifica che deve essere scelto tra i sindaci membri del Consiglio. Secondo uno statuto il Presidente può essere scelto anche tra i non facenti parte dell'Assemblea purché abbia i requisiti per la nomina a consigliere comunale. Una sola Comunità Montana dà la presidenza di diritto al sindaco del Comune presso il quale ha sede.

Accanto al Presidente, è sempre prevista la presenza di 1 o 2 vicepresidenti, eletti con le stesse modalità del Presidente, i quali coadiuvano quest'ultimo o lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. Una Comunità attribuisce la carica di vicepresidente al membro anziano, che è quello che ha riportato il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano in età.

Le competenze del Presidente sono pressoché identiche in tutti gli statuti e nessuna innovazione appare necessaria.

4) Rielezione degli organi esecutivi

Sembrando giusto stabilire un limite agli incarichi esecutivi, nello statuto tipo è fissata la possibilità di rielezione per lo stesso incarico di presidente o di membro della giunta, per una sola volta. Il che significa che una persona può ricoprire l'incarico di presidente o di membro di giunta consecutivamente per non oltre dieci anni. La stessa persona potrebbe, dopo essere stata per dieci anni membro di giunta, ricoprire per altri dieci anni l'incarico di presidente o viceversa.

5) Revoca dell'organo esecutivo

Una novità è rappresentata nello statuto tipo il quale prevede (art. 12) che il presidente, il vice presidente ed i membri della giunta possono essere revocati dall'ufficio.

I motivi (gravi, che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione) e le modalità della revoca (proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio o promossa dall'autorità di controllo; votazione palese della maggioranza dei componenti il consiglio, e non dei presenti e, infine, la norma che se entro 30 giorni il consiglio non provvede alle sostituzioni la revoca non produce effetto) costituiscono garanzia che l'istituto della revoca sia giustamente utilizzato.

Le modalità sopra indicate sono state tratte dal disegno di legge N. 748 (Senato, a firma Restivo e Gava) del 30 giugno 1969;

dal D.D.L. n. 1400 dell'On. Ciccardini ed altri e dello schema di D.D.L. per la elezione del presidente della giunta regionale.

6) Segretario

Il segretario generalmente è nominato dal Consiglio. Talvolta viene scelto tra i segretari dei comuni facenti parte della Comunità (21). In alcuni casi (21) viene nominato il segretario del comune in cui ha sede la Comunità.

Non è fissata la durata dell'incarico. In un solo caso il Segretario dura in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente.

Nessuna Comunità risulta avere un segretario a tempo pieno, per cui allo stesso viene concessa un'indennità, fissata forfettariamente dal Consiglio.

Non sempre le competenze del segretario sono specificate nello statuto. Quando sono specificate, sono più o meno uguali per tutti e consistono: nell'assistere alle sedute del Consiglio e della Giunta e nel redigere e sottoscrivere i verbali delle adunanze e delle deliberazioni; nel provvedere al funzionamnto amministrativo e contabile della Comunità; nel dirigere il personale.

Lo statuto tipo innova soltanto per fissare una anzianità minima di 5 anni nel ruolo dei segretari comunali.

Esula dalle norme statutarie la nomina del direttore tecnico che già ora è nominato dalle Comunità che hanno assunto funzioni di consorzio di bonifica montana e che presumibilmente sarà nominato da molte altre Comunità. Riteniamo che tale nomina debba ritenersi compresa nel « regolamento degli uffici della Comunità », la cui approvazione spetta al consiglio.

7) Finanziamento

Alle spese necessarie per il funzionamento della Comunità si provvede principalmente con i contributi dei comuni (che vanno da 20 a 100 lire per abitante) e, se vi sono, degli altri enti membri della Comunità, nella misura fissata dal Consiglio. Soltanto la Magnifica Comunità di Cadore non prevede tale sistema contributivo ma si finanzia esclusivamente con le rendite e gli interessi che percepisce sul proprio patrimonio.

Altri fondi provengono quasi sempre da contributi di enti pubblici (Prefettura (6), Provincia (29), Camere di Commercio (7), BIM (6)); da donazioni, lasciti e ogni altra sovvenzione (29); da proventi derivanti dalla gestione di servizi e beni (6). Una Comunità (Silana) si procura fondi anche prelevando una percentuale sui sovraccanoni idro-elettrici versati dalle Società e dall'ENEL ai Comuni, non essendo costituito il Consorzio B.I.M.

Le decisioni del Consiglio che impegnano finanziariamente gli enti associati, devono essere ratificate dagli Enti interessati.

Nel disegno di legge governativo e nel disegno di legge Mazzoli è previsto il finanziamento statale del 75 % sulle spese ordinarie del personale, come già avviene per le Aziende speciali ed i Consorzi forestali, oltre al finanziamento degli studi per il piano di sviluppo.

Altre proposte di legge prevedono diverse modalità per il finanziamento statale.

Se sarà approvata la proposta del 75 % si dovranno poi fissare dei parametri (n. abitanti, n. comuni, estensione territoriale) in base ai quali assicurare, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, a tutte le Comunità montane un finanziamento minimo, come più volte richiesto dall'UNCEM.

In relazione poi a compiti particolari affidati alle Comunità, come già avviene per l'esecuzione in concessione di opere pubbliche o di bonifica a totale o parziale carico dello Stato, le stesse Comunità potranno beneficiare delle aliquote di contributo stabilite da leggi e regolamenti.

8) Tesoriere

All'infuori di due casi tutti gli statuti prevedono il tesoriere. Questi è nominato dal Consiglio ed in qualche caso si stabilisce sia quello del Comune in cui ha sede la Comunità (21).

Nello Statuto tipo è stabilito che il tesoriere sia nominato dal Consiglio.

9) Revisione dei conti

Gli statuti approvati nel periodo fino al '59 non prevedono tale organo. Gli altri statuti (47) prevedono in genere tre revisori nominati dal Consiglio tra i propri membri non appartenenti alla Giunta. Soltanto negli statuti più recenti (6) si prevede un collegio di revisori costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti. In ogni caso (48) la durata della carica è annuale ma è prevista la rielezione. Uno statuto subordina la rielezione al decorso di un anno. Uno statuto prevede la nomina di 5 revisori e un altro la nomina di 2 revisori che durano in carica 3 anni.

I revisori vigilano e controllano l'andamento di tutta l'amministrazione della Comunità e sono tenuti a riferire al Consiglio mediante una relazione annuale.

Lo Statuto tipo prevede 3 revisori effettivi e 2 supplenti, eletti annualmente.

10) Indennità di carica e rimborso spese

In genere gli statuti prevedono che nessuna carica è retribuita, salvo il rimborso delle spese forzose. Così è fissato anche nello statuto tipo.

In un solo caso lo statuto prevede che tali spese possano essere fissate forfettariamente in misura pari all'indennità di carica stabilita dalla legge per il comune più popoloso fra quelli consorziati. È un problema questo che si potrà porre in seguito, soprattutto per le Comunità che assolvono a funzioni particolarmente impegnative.

11) Altre norme

Alcuni statuti stabiliscono che i Comuni devono inviare alla Comunità copia delle proprie deliberazioni che trattino problemi di interesse della Comunità stessa.

Viene pure stabilito che copia delle delibere del Consiglio della Comunità (in un caso anche della Giunta) siano sempre inviate ai Comuni ed Enti consorziati per l'affissione all'albo pretorio.

Alcuni statuti di recentissima approvazione stabiliscono la convocazione annuale di una *assemblea della Comunità*. Tale assemblea è composta dai membri del Consiglio della Comunità cui sono aggiunti i Consiglieri dei Comuni ed Enti associati ed altri rappresentanti di categorie ed associazioni operanti nella zona.

A tale assemblea, di carattere consultivo, il Presidente riferisce sull'attività e sul programma della Comunità.

Alcuni statuti prevedono anche la presenza nel Consiglio di un rappresentante dell'UNCEM.

Di tutte queste varie norme, nello statuto tipo sono indicate: (art. 16) l'invio dei verbali del consiglio ai consiglieri e agli enti aderenti e (art. 23) l'impegno degli enti aderenti a trasmettere alla Comunità copia di deliberazioni interessanti tutti o in parte gli altri componenti la Comunità. Lo statuto (art. 24) indica inoltre che « la Comunità montana aderisce all'Unione nazionale comuni ed enti montani ».

12) Conclusione

Dall'esame degli attuali statuti delle Comunità Montane emerge l'esigenza di una unificazione almeno nelle norme fondamentali, fermo restando che gli statuti possano variare da zona a zona in relazione alle effettive esigenze.

Ciascuna Comunità potrà darsi norme particolari in relazione alle esigenze locali.

Lo statuto tipo elaborato sulla base dell'esperienza compiuta può costituire un testo adottabile da tutte le Comunità, soprattutto nelle sue indicazioni fondamentali e nella visione dei compiti nuovi ai quali la Comunità Montana sarà chiamata, secondo le indicazioni del programma economico quinquennale, meglio precisate nella nota proposta di legge del Senatore Mazzoli.

ERRATA CORRIGE

Allo Statuto tipo della Comunità Montana pubblicato sullo scorso numero (pag. 607) sono da apportare le seguenti aggiunte:

Al comma *c* dell'art. 2 (pag. 608) aggiungere le parole « qualora non s'intenda costituire il Consorzio dei proprietari ».

Dopo il primo comma dell'art. 8 (pag. 609) aggiungere le seguenti parole: « la giunta esecutiva deve comprendere con i rappresentanti dei Comuni almeno un rappresentante degli Enti aderenti di cui all'art. 1 ».

ABOLITE LE PLURICLASSI NEL TRENTINO

di BRUNO KESSLER

Quest'anno la scuola trentina ha vissuto un avvenimento di importanza che non esito a definire straordinaria: si tratta dell'avvio sperimentale di una iniziativa che vuole riunire le piccole scuole di montagna, che vuole eliminare le pluriclassi, per realizzare dei centri scolastici in cui l'istruzione possa essere impartita a ciclo pieno e con tutte quelle stimolazioni educative, culturali, di socializzazioni, che la scuola moderna deve fornire all'alunno fin dalla più tenera età.

Il tentativo trentino ha visto il pieno appoggio del Ministero alla Publica Istuzione ed è stato portato avanti con coraggio e dagli insegnanti interessati, con la collaborazione della Provincia Autonoma di Trento.

La scelta di fondo che stà alla base di questo tentativo avviato nel Trentino stà nella volontà decisa di superare la situazione di ristagno e di sotto sviluppo che si registra nella scuola elementare trentina, scuola che ha delle tradizioni illustri ma che oggi abbisogna di profondi mutamenti.

Cosa succede infatti?

Succede che gli alunni delle scuole pluriclassi, gli alunni delle piccole scuole di alta montagna o di campagna, comunque di periferia, restano indietro rispetto ai loro compagni di città. Fin dalla tenera età, quindi, si creano le condizioni per mantenere questi giovani in una situazione di ritardo, di insufficienza, di divario, dai loro compagni più fortunati, situazione che essi si trascineranno dietro per tutta la vita.

Questa situazione è balzata evidente da una indagine compiuta sullo stato dell'istruzione, dai livelli universitari a quello dell'istruzione elementare. lo scorso anno.

Merita forse riportare qualche dato:

— su 100 alunni iscritti alla I. elementare (fra gli anni dal 1960 al 1964) sono arrivati senza ritardi alla licenza elementare, 43 alunni nel Trentino, contro i 54 alunni della media nazionale, i 58 del Piemonte, i 63 della Liguria, i 60 della Lombardia e i 54 del Veneto.

— Sempre allo stesso periodo — e qui i dati riguardano una fase anteriore alla riforma della scuola media — su 100 partenti della prima elementare, solo 20 arrivano alla terza media nel Trentino, contro i 28 della media nazionale, i 34 del Piemonte, i 35 della Liguria, i 34 della Lombardia ed infine i 28 del Veneto.

I dati riportati sono al netto dei ritiri; non vi vengono cioè conteggiati coloro che, per vari motivi, non accedevano alle Scuole medie.

Ma un'analisi più dettagliata porta a verificare che nella periferia il ritardo scolastico è ancora più pesante.

Un insegnante in una scuola della periferia trentina ha condotto un'indagine sulla sua scuola e sui ritardi che in essa si verificano in più, rispetto alle scuole della città di Trento.

È una indagine su dati degli ultimi anni, vigente la nuova Scuola Media.

Nella sua scuola questo insegnante ha constatato che su 100 partenti alla prima elementare solo trenta arrivano senza ritardi alla 5ª contro i 43 della media trentina. Gli alunni di questa scuola elementare si sono poi ripartiti quasi tutti in due istituti di Scuola Media, uno in periferia e uno in città. Quelli che hanno frequentato le Scuole medie in città hanno subito una decimazione notevolmente superiore a quelli che si sono iscritti nella media di periferia; e non vi è alcun motivo di dubitare che quelli che si sono recati in città fossero meno preparati di quelli che sono rimasti in periferia, anzi.

Sulla base di ciò, è stato abbastanza facile stimare le seguenti cifre; senz'altro significative: dei 30 alunni di periferia che sono arrivati senza ritardi alla 5ª elementare, solo 9 avrebbero raggiunto la licenza media nelle scuole di città; tale cifra sarebbe salita a 22 se tutti i 30 avessero frequentato una scuola di periferia.

Analizzando questi dati e generalizzandoli a tutta la situazione trentina, abbiamo ritenuto che laddove vengono meno le cosidette strutture di opportunità, le offerte della città e della concentrazione, calano anche gli stimoli all'apertura mentale ed i ragazzi dei piccoli centri sparsi si trovano in una situazione di

inferiorità rispetto ai loro compagni di città, per una semplice questione di situazione geografica.

Abbiamo ritenuto che come responsabili della cosa pubblica non potevamo accettare passivamente questo stato di cose, ma dovevamo porci in posizione costruttiva di fronte a questa situazione, nonostante inevitabili e molteplici difficoltà. Abbiamo cioè ritenuto prevalente il dovere di preoccuparci delle nuove leve della nostra società in una prospettiva che guarda al futuro: ormai dobbiamo lavorare per l'anno 2000, quando i ragazzini di oggi avranno 30-35 anni e si troveranno davanti ad una realtà molto più complicata e difficile da affrontare di quella in cui stiamo vivendo noi.

Per questo, dobbiamo metterli in grado di poter fronteggiare le situazioni nuove che si verranno a creare, fornendo loro tutti quegli strumenti che sono necessari non solo a livello di conoscenza tecnica specifica, ma anche e soprattutto a livello psicologico, sociale, in senso lato umano e che sono aspetti assai più importanti, in una personalità che si va formando, che non l'apprendimento di alcune nozioni soltanto.

La scuola nuova che vorremmo realizzare dovrebbe poter stimolare nei giovani alunni un senso vivo di socialità, una capacità di contatti umani molto sviluppata, una apertura di orizzonti che consenta anche a colui che in un domani resterà ancora fra i monti, a fare il contadino, a fare l'albergatore, a fare la guida alpina o il maestro di sci, una capacità di sentire assieme agli altri uomini i principali problemi del suo tempo, a sentirsene quindi impegnato e responsabile personalmente e assieme a tutti gli altri per contribuire a risolverli.

Le domande che ci siamo posti e che abbiamo posto anche ai responsabili della classe insegnante trentina, sostanzialmente sono state queste:

— è utile che a livello di istruzione elementare permangano ancora istituti come la scuola sussidiaria e la pluriclasse, nell'ambito delle quali pare si registri il maggior numero di ritardi scolastici?

— Le piccole scuole elementari, anche con tutte le classi, ma formate da pochi alunni, hanno proprio ragione di permanere, quando di fatto escludono i loro alunni dai benefici che derivano dagli apporti di comunità scolastiche più complesse e articolate?

— Una maggiore concentrazione non potrebbe essere forse più conforme agli interessi popolari, didattici e culturali che la scuola media rinnovata persegue?

— L'attuale organizzazione, frazionata e inerte, della scuola,

praticamente dimensionata su una comunità a base agricola, che si sviluppava e consumava i suoi prodotti culturali all'interno del paese, è proprio rispondente al dinamismo e alle aperture moderne?

D'intesa con il Provveditorato agli Studi, è stato allora avviato uno studio molto approfondito sulle singole sedi di Scuole sussidiate e di scuole pluriclassi e si sono avviate alcune proposte di concentrazione di scuole. Il programma era assai vasto e non privo di atteggiamenti frenanti non solo nella classe insegnante ma anche nella popolazione. Intesi contatti furono avviati con gli insegnanti, si fecero numerose riunioni sia globali, sia distinte per direzioni didattiche ed a alcune di queste riunioni parteciparono Ispettori ministeriali, molto favorevoli all'iniziativa.

Con le popolazoni, il discorso è stato più difficile, soprattutto in alcune località dove, ad esperimento iniziato, si sono avute in alcuni casi prese di posizione decise contro l'istituzione dei Centri scolastici. I motivi che hanno portato a queste prese di posizione sono molteplici, alcuni dei quali veramente frutto di una mentalità campanilistica che incontra notevoli difficoltà ad ogni cambiamento e ad ogni avvio di un discorso che superi la dimensione del paese.

Questa dimensione sociologica del problema è stata accuratamente presa in esame sia dalla Provincia Autonoma sia dal Provveditorato agli Studi e costituirà uno dei motivi di approfondimento più sostanziali nell'avviare la programmazione della costituzione di nuovi centri scolastici per il prossimo anno scolastico.

Attualmente, sono in funzione 31 centri scolastici. Le scuole soppresse sono 146 e interessano una popolazione scolastica che si aggira sul migliaio di ragazzi.

Il Centro scolastico raccoglie ragazzi provenienti da più località limitrofe. La sua localizzazione è stata decisa tenendo conto dei problemi di collegamento viario — che in montagna sono in alcuni casi determinanti — di capienza di aule scolastiche, di presenza di possibilità per l'allestimento di mense e refezioni, di disponibilità di locali per le attività pomeridiane. Nei centri infatti la scuola dura tutto il giorno ed è articolata sull'insegnamento di materie come sono fissate dai programmi ministeriali e su attività didattiche che sono previste per il pomeriggio e che mirano a sollecitare una formazione umana più piena nei giovani allievi. Sono previste pertanto attività di ricerca di gruppo, materie facoltative che stimolino la creatività individuale, espe-

rimenti artistici e tutte quelle attività inerenti a questa finalità: formare delle personalità più aperte e più complete.

Per quanto riguarda la parte economica dell'iniziativa, le spese di trasporto sono state assunte in toto dalla Provincia, che ha istituito uno speciale tesserino per gli alunni e appositi servizi di «Scolabus» su cui è garantita la presenza di personale qualificato o di personale insegnante durante il tragitto di andata e ritorno da scuola.

Interventi integrativi sono stati anche predisposti dalla Provincia per quanto riguarda le mense, che in alcuni centri pilota sono seguite da un medico dietologo e i ragazzi seguono una alimentazione basata sulle più moderne valutazioni della scienza dell'alimentazione.

Naturalmente siamo in fase di sperimentazione: siamo convinti della necessità di una scuola funzionale al cittadino di domani, una scuola quindi a ciclo integrale e sufficiente mente ampia in modo da favorire processi di socializzazione tanto più necessari in quanto tradizionalmente la gente di montagna è portata all'isolamento e alla chiusura.

Tuttavia non tutto è perfetto, non tutto è esente da possibilità di miglioramento.

È appunto per questo che l'esperimento va seguito anche nel suo sviluppo con particolare attenzione non solo da parte dei responsabili politici ma anche, e soprattutto da parte di studiosi, di sociologi, di pedagoghi, di psicologi.

Richiesta l'abolizione dell'art. 95 del T.U. di P.S. sul rapporto-limite per le licenze alcoolici per favorire il turismo, specie in montagna

Il d.d.l. dei Senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo

Nelle mozioni dei congressi dell'UNCEM si ritrovano molte richieste di modifica alla legislazione in atto, allo scopo di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle zone montane. Anche all'ultimo Congresso, trattando del turismo quale fonte di reddito per la montagna, non sono mancate richieste di specifici interventi dello Stato. Tra questi, si è richiesta l'abolizione del rapporto-limite, stabilito dalla legge di P.S. del 1931, per la concessione di nuove licenze alcoolici per ristoranti e bar.

La predetta istanza si è ora tradotta in un disegno di legge che alcuni amici dell'UNCEM, i Senatori Zaccari, Mazzoli e Giraudo, Presidente onorario dell'Unione, hanno presentato al Senato il 17 ottobre. La proposta si aggiunge a quella del Sen. Torelli che era riferita ai comuni di interesse turistico.

Pubblicando il testo del d.d.l. ci auguriamo che lo stesso sia approvato al fine di aggiornare la legislazione, che risale al 1931, evitare le speculazioni in atto per la cessione delle licenze e favorire lo sviluppo di molte iniziative di carattere turistico nelle zone montane.

Relazione e testo del disegno di legge (N. 872)

d'iniziativa dei senatori ZACCARI, MAZZOLI e GIRAUDO

comunicato alla presidenza il 17 ottobre 1969

Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e modificato

dal regio decreto 1° aprile 1935, n. 327, stabilisce che per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcooliche occorra una « licenza » rilasciata dalla Questura (articolo 86) del testo unico citato).

Per la vendita invece nei pubblici esercizi di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume occorre una speciale « autorizzazione » rilasciata dal Prefetto (articolo 89 del testo unico citato).

A sua volta l'articolo 95 stabilisce: « In ciascun Comune o frazione di Comune il numero degli esercizi di vendita o di consumo di qualsiasi bevanda alcoolica non può superare il rapporto di uno per 400 abitanti.

« Il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche che abbiano un contenuto in alcool superiore al 41/2 per cento del volume, non può superare, per ciascun Comune o frazione di Comune, il rapporto di uno per 1.000 abitanti.

« In ciascun Comune o in ciascuna frazione di Comune il numero delle autorizzazioni prevedute dall'articolo 89 non può superare il rapporto stabilito nel primo capoverso di questo articolo ».

In prosieguo di tempo con successive disposizioni di legge tale normativa fu temperata da alcune deroghe e precisamente:

a) con decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78 (*Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1946, n. 205) fu stabilito che non erano compresi nel rapporto limite previsto dall'articolo 95 citato gli spacci annessi ai circoli degli enti di diritto pubblico che si propongono l'assistenza, fermo restando il divieto di vendita di prodotti contenenti più del 21 per cento del volume di alcool;

b) con decreto legislativo del Capo dello Stato 10 luglio 1947, n. 705 (in *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1947, n. 177), si modificò la deroga precedente escludendo dal rapporto limite gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno;

c) con legge 8 luglio 1949, n. 478, si esclusero dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo e ciò sia per quanto riguarda le « licenze » che per le « autorizzazioni » e si dettarono norme minori a favore delle predette località.

Ciò premesso è da rilevarsi — come afferma egregiamente il senatore Torelli nel disegno di legge n. 651 già all'esame del Senato — « che in molteplici settori in questi ultimi anni si è venuta formando una profonda opposizione al concetto di rapporto limite così come accolto dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza sia in rapporto ai motivi di fondo che hanno indotto il legislatore del 1931 alla sua formulazione (lotta contro l'alcoolismo in particolare), sia in conseguenza dell'abnorme situazione che si verifica in occasione della cessione degli esercizi pubblici (assurdi valori dipendenti non dall'avviamento ma dall'esistenza o meno di determinate licenze e auto-

rizzazioni), ed infine in relazione alle reali necessità turistiche enormemente aumentate in confronto al lontano 1931 ».

Infatti, dal dopo guerra in poi si è assistito ad un intenso sviluppo del fenomeno turistico in tutte le zone d'Italia, che per iniziativa e di Amministrazioni locali e di privati si sono aperte al turismo in cui hanno giustamente veduto un incentivo alla economia locale: tutto questo sforzo è stato in parte frustrato dalla difficoltà frapposta dal rapporto limite previsto dall'articolo 95 già citato, cui le autorità hanno cercato di ovviare attraverso l'istituto della licenza o autorizzazione stagionale. E questo mentre a volte si assiste al fenomeno di licenze o autorizzazioni detenute da esercizi, cito ancora la relazione del senatore Torelli, carichi di vetustà, ma privi di ogni attrezzatura moderna che tuttavia, per il solo fatto di esistere, impediscono il sorgere o lo svilupparsi di altre aziende che potrebbero dare un volto nuovo ad una determinata località.

È ben vero che con la legge 8 luglio 1949, n. 478, già citata, furono escluse dal rapporto limite le località riconosciute stazioni di cura, soggiorno e turismo, e ciò sia per quanto riguarda le licenze che per le autorizzazioni, ma non è chi non veda che tale beneficio, per la sua limitatezza, ha reso ancora più acuto il contrasto con le altre innumerevoli località che, pur non essendo sedi di aziende di cura, soggiorno e turismo, o hanno importanza nel settore turistico od hanno le caratteristiche per uno sviluppo turistico.

Il disagio poi è particolarmente sentito nelle zone montane: vi sono state nel tempo provvidenze statali per favorire talune iniziative turistiche pubbliche e private, ma le ali a molte iniziative nel settore dei locali pubblici indispensabili (ristoranti tipici, alberghi, eccetera) sono state tarpate proprio dall'esistenza dei rapporti limite.

Di fronte a questa situazione non è più possibile procrastinare un intervento del Parlamento per eliminare dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza almeno l'articolo 95 divenuto anacronistico e motivo di legittime e giustificate opposizioni da parte degli ambienti turistici.

Di questa situazione ben se ne rese conto il Senato quando in sede di discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 », approvò nel giugno del 1967 all'unanimità l'articolo 1 proposto dalla Commissione in cui si stabiliva l'abrogazione tra gli altri proprio dell'articolo 95.

A questo fine tende il presente disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare. È stato presentato dal senatore Torelli ed altri, il disegno di legge « Modifiche alle norme riguardanti la vendita e il consumo di bevande alcooliche nei comuni di interesse turistico », cui ci siamo riallacciati per molte valide considerazioni, ma che intende modificare solo l'articolo 1 della legge 8 luglio 1949, n. 478, senza pervenire ad una soluzione radicale e definitiva. Con il presente si propone la abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che porta con sé inevitabilmente anche l'abroga-

zione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 76, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificato con legge 22 aprile 1933, n. 342, e della legge 8 luglio 1949, n. 478.

Si opporrà da taluni onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge ha carattere settoriale e che perciò deve trovare collocazione in un disegno di legge più ampio di riforma di tutte le leggi di Pubblica sicurezza. A questa considerazione di indubbia validità sul piano di una corretta ma ideale attività legislativa, i proponenti si permettono contrapporre l'assoluta necessità di non procrastinare la soluzione di un problema cui è interessato tutto il settore turistico in vista di un effettivo sviluppo di tante iniziative soprattutto nelle zone montane del nostro Paese, l'opportunità di affermare una visione più liberale di fronte ai cittadini per quanto riguarda licenze e autorizzazioni, e infine la convenienza di liberare gli uffici competenti da continue pressioni e sollecitazioni per soluzioni di compromesso di fronte alla rigidità della norma rappresentata dal citato articolo 95.

Per tutti questi motivi, auspichiamo che il Senato vorrà confortare con il suo voto favorevole il presente disegno di legge.

Art. 1.

È abrogato l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78 e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni contenute nella legge 8 luglio 1949, n. 478.

Art. 2.

L'articolo 90 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le domande di licenze o di autorizzazioni sono presentate al sindaco che, entro 60 giorni dalla presentazione, le trasmette al questore con proprio parere.

Il sindaco, sulle istanze intese ad ottenere la licenza o l'autorizzazione per lo spaccio di bevande alcooliche ed analcooliche, si pronuncia previo avviso della Commissione comunale prevista dall'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501, integrata dall'ufficiale sanitario del comune, da un rappresentante dei pubblici esercizi e da un rappresentante degli albergatori, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative ».

Il giuramento di 350 guardie forestali I problemi della montagna nei discorsi del ministro Sedati, del Direttore Generale Pizzigallo e del Segretario dell'UNCEM

A Cittaducale, il ministro per l'Agricoltura e le Foreste on. Giacomo Sedati, ha presenziato insieme al sottosegretario Colleselli ed al direttore generale per la economia montana prof. Pizzigallo, alla cerimonia del « giuramento » di 350 nuove guardie forestali, al termine del corso di addestramento presso la locale scuola forestale.

Dopo la celebrazione della Messa al campo, alla quale hanno anche assistito il Prefetto di Rieti, i lSindaco di Cittaducale, numerosi dirigenti del Corpo forestale, i reparti schierati delle nuove guardie forestali hanno ascoltato un indirizzo di saluto del comandante della Scuola dr. Berti, che ha illustrato i criteri teorici e pratici seguiti durante i nove mesi del corso di addestramento e che hanno posto in grado le nuove leve del Corpo di inserirsi con perfetta conoscenza dei compiti di istituto negli organici della Forestale. È poi seguita la cerimonia del « giuramento »

Il saluto al ministro, al sottosegretario Colleselli ed alle altre autorità ed interventi è stato recato dal direttore Pizzigallo, che ha esortato i giovani forestali, che tra breve raggiungeranno le sedi operative loro assegante, ad essere degni delle gloriose tradizioni del Corpo, che vanta ormai ben 136 anni di vita e di attività in favore della montagna italiana. Nell'occasione il direttore Pizzigallo ha rapidamente richiamato la necessità che il problema della difesa del suolo venga affrontato e risolto globalmente, con visione organica che tenga conto delle diverse esigenze dei bacini idrografici intesi come unità inscindibile, sulla base di programmi operativi concepiti ed attuati in collaborazione tra loro dai competenti organi dello Stato. Di qui l'esigenza che sia mantenuta l'unità a livello nazionale del Corpo

forestale dello Stato, diretto responsabile della tutela e della valorizzazione del patrimonio boschivo del Paese, che costituisce elemento determinante di ogni valida impostazione programmatica nel delicato settore della difesa del suolo.

L'on. Sedati, dal canto suo, ha posto l'accento sulla attualità del problema, per il quale — ha sottolineato — la pubblica opinione presenta una spiccata sensibilità. In questo nostro tempo — ha continuato il Ministro — c'è stato un intensificarsi ed un dilatarsi delle attività umane nelle pianure, cui ha fatto riscontro un progressivo spopolamento delle zone montane. Ma non per questo è diminuito, anzi si è accentuato, il ruolo della montagna a tutela degli insediamenti umani ed economici della pianura e si è ormai diffusa la consapevolezza che la pianura si difende efficacemente cominciando proprio dalla montagna, per cui quello della difesa del suolo è ormai problema che interessa tutta la collettività nazionale. In questo quadro di esigenze si muove la politica del governo, che ha già impostato e realizzato — negli scorsi decenni — una valida azione, correlata alle note provvidenze. Tale azione è destinata a continuare e ad espandersi nella misura in cui è necessario offrire sempre più adeguate condizioni di sicurezza e possibilità di ordinato sviluppo alla nostra società civile.

A tale proposito il ministro ha ricordato che siamo alla vigilia di nuove importanti scelte operative sulla base degli indirizzi indicati dalla commissione De Marchi per la difesa del suolo e dalla indagine conoscitiva disposta dal Senato, sui quali sarà chiamato a pronunciarsi il Parlamento. Richiamate, inoltre, le linee del nuovo provvedimento in favore della montagna predisposto dal governo ed attualmente all'esame delle Camere, l'onorevole Sedati — concludendo — ha affermato che si aprono oggi alla montagna italiana nuove prospettive di decollo ecoonmico e sociale attraverso l'utilizzazione globale delle sue risorse e la valorizzazione razionale delle possibilità turistiche.

Il ministro ha così concluso:

« Siete chiamati ad operare a tutela del bosco e della montagna in zone difficili per condizioni di vita, lontano dai grandi centri, ove costituite la testimonianza valida, e talvolta unica, della presenza dello Stato e del suo impegno per quelle popolazioni. Con esse siete chiamati ad agire per il bene della montagna, ormai inseriti nella grande famiglia del Corpo forestale dello Stato, così ricca di tradizioni patriottiche e civili, di operosità e di competenza, di cui rappresentate la continuità nel tempo, perché non sia minacciata né compromessa una attività che va sempre più rivelandosi indispensabile per il Paese ».

Il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, recando il saluto alle nuove guardie forestali ha sottolineato i vincoli che legano il Corpo forestale alle popolazioni montane e quindi la reciproca collaborazione.

Rispondendo alle preoccupazioni espresse dal prof. Pizzigallo, Piazzoni ha precisato essere necessaria la distinzione dei campi di azione tra lo Stato e gli enti locali. Se allo Stato riconosciamo competenza primaria per la difesa del suolo e quindi la forestazione, non possiamo non rivendicare competenza primaria alle Comunità montane nella programmazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale del proprio territorio.

In questo spirito, ha concluso il Segretario generale dell'UNCEM, si inserisce la proposta di legge del sen. Mazzoli che l'UNCEM chiede sia sollecitamente approvata, insieme con i provvedimenti relativi agli interventi diretti dello Stato nei settori di propria competenza.

Il Direttore generale ha risposto ringraziando delle precisazioni fatte da Piazzoni e dichiarando di concordare sulle competenze degli enti locali alla programmazione dello sviluppo economico del territorio.

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI
Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Piazza di Trevi, 86 - Roma

SOMMARIO

N. 7-8, LUGLIO-AGOSTO 1969

Abbonamento annuo L. 1500 - Abbonamento annuo estero L. 2.000 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 200 (arretrata L. 300).

I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

Approvato nel Friuli-Venezia Giulia il D.D.L. per il Corpo forestale regionale

Il disegno di legge n. 79 relativo allo stato giuridico e al trattamento economico del personale delle carriere degli Ispettori, dei sottoufficiali e delle guardie del Corpo forestale regionale è stato approvato dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia l'8 ottobre 1969.

Il relatore del provvedimento, consigliere Virgolini (DC), ha rilevato come lo stesso sia il frutto di frequenti incontri e di approfondite discussioni svoltisi in una costante ricerca di conciliare le esigenze della Amministrazione e di una efficiente organizzazione dei servizi forestali con le legittime aspirazioni del personale.

Da parte suai l Presidente Berzanti ha messo in rilievo come il provvedimento rappresenti il mantenimento di un impegno assunto dalla Giunta all'atto dell'approvazione della legge per il personale regionale. Per predisporre il disegno di legge — ha detto Berzanti — è stato necessario conciliare esigenze e punti di vista notevolmente diversi e quindi sentire le parti interessate, i sindacati di categoria — che si sono dichiarati pienamente d'accordo con il provvedimento in esame — e i tecnici dell'Assessorato dell'agricoltura. Nel predisporre il provvedimento — ha concluso il Presidente Berzanti — si è voluto cogliere l'occasione per apportare quelle innovazioni, rispetto alla disciplina tradizionale in materia, là dove le stesse si potevano rivelare utili.

Nella discussione generale sono intervenuti i consiglieri: Bettoli (PSIUP), Calabria (PCI), Dal Mas (PSU), Del Gobbo (DC), Gefter Wondrich (MSI), Metus (DC), Morpurgo (PLI), nonchè lo stesso presidente della Commissione, Cocianni. Dopo brevi repliche del relatore Virgolini e del Presidente della Giunta regionale, Berzanti, hanno preso la parola per dichiarazione di voto, nell'ordine, i consiglieri: Bettoli (PSIUP), Del Gobbo (DC), Calabria (PCI) e Dal Mas (PSU). Messo so ai voti il provvedimento è stato approvato all'unanimità.

La legge è composta di 41 articoli. L'organico degli ispettori è di n. 25 posti e quello dei sottufficiali e guardie di n. 160 posti.

PROPOSTA DI LEGGE PER IL FINANZIAMENTO DELL'UNCEM

A seguito del voto unanime espresso dal Consiglio nazionale dell'UNCEM nella seduta del 13 giugno (1) la Presidenza ha svolto l'opportuna azione per raggiungere un accordo con le consorelle ANCI e UPI allo scopo di ottenere un finanziamento ordinario dello Stato per le suddette tre organizzazioni nazionali, rappresentative di tutti gli Enti locali.

Nel frattempo, dopo l'avvenuta presentazione della proposta di legge Castelli, alla Camera, relativa al finanziamento dell'ANCI, l'on. Cattanei ha presentato una proposta di legge per il finanziamento dell'UPI. L'UNCEM ha pertanto ritenuto di sollecitare la presentazione di analoga proposta di legge.

A firma dell'on. Lucifredi, vice presidente della Camera e Presidente del Consiglio della Valle Arroscia, nonché degli on.le Castellucci e Fabbri, consiglieri nazionali dell'UNCEM, e degli on.li Marcheti e Foschi è stata presentata alla Camera, il 12 novembre 1969, la proposta di legge n. 2008 per il finanziamento dell'UNCEM.

Nella dettagliata relazione di presentazione è detto tra l'altro:

« La presente proposta ha lo scopo di dare seguito ad un voto espresso dalla Commissione interni della Camera e accolto dal Governo, durante la discussione del bilancio di previsione per l'anno 1969, per un finanziamento ordinario alle associazioni nazionali degli enti locali.

Il consiglio nazionale dell'UNCEM ha espresso all'unanimità voto analogo nella seduto del 13 giugno 1969, ritenendo che « sia giusto e doveroso da parte dello Stato favorire l'autonomia e libera associazione dei comuni e degli enti montani presso l'UNCEM, che nei suoi oltre 16 anni di vita ha egregiamente assolto al proprio insostituibile compito », e che a tal fine siano necessarie:

---

(1) Cfr. *Il Montanaro d'Italia* n. 5-6 1969, pag. . .

1) l'eliminazione di ogno remora o ritardo nell'approvazione delle delibere di adesione all'UNCEM dei comuni e degli enti montani;

2) la messa a disposizione di un apposito fondo sul bilancio del Ministero dell'interno, per contribuire in maniera ordinaria e continuativa alle spese di organizzazione dell'UNCEM, così come si intende provvedere alle altre associazioni nazionali di enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI); Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).

La presente proposta si aggiunge infatti ad altre proposte dei colleghi onorevoli Castelli e Cattanei relative al finanziamento della Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), ed è a favore dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) la quale, unitamente all'ANCI e all'UPI, costituisce la rappresentanza nazionale dei comuni e degli enti locali ».

Il testo della proposta di legge prevede che:

« I comuni montani e loro consorzi, le amministrazioni provinciali, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato aventi territorio montano sono autorizzati ad iscrivere in bilancio l'onere relativo al pagamento della quota annua di adesione all'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCEM) con sede in Roma.

La misura della quota di adesione è determinata dall'UNCEM, secondo le proprie norme statutarie, previo benestare del Ministero dell'interno ».

Tale norma, se approvata, eviterebbe agli enti e comuni interessati di dover adottare annualmente la delibera di adesione.

Segue l'articolo relativo al finanziamento.

Ci auguriamo che alla Camera le tre proposte di legge possano essere discusse contemporaneamente e, con l'assenso del Governo, rapidamente approvate.

BIBLIOGRAFIA SULLE COMUNITÀ MONTANE

Amministrazione Provinciale di Bologna
— Statuto della Comunità montana dell'Appennino bolognese - Bologna 1969
— Comprensori bolognesi di pianura e montagna - Bologna 1969
— Nanni R. - Barbieri L. - Giordani P.L. - Pedrini L. - Scardovi I. - Tarozzi E. Bellotti F. - Tonioli L. - Veronesi D.: Il comprensorio della montagna bolognese - Bologna 1968
— Giordani P.L. - Bagnaresi U. - Bellatti F. - Tarozzi E. - Veronesi D.: Primo schema di sviluppo economico della Comunità montana dell'Appennino bolognese

Antonini Ezio: I Consorzi fra gli Enti Locali - Esperienze Amministrative - Milano 1968

Arioli Gennaro: Il servizio sociale di valle in provincia di Varese - « Il Montanaro d'Italia » - n. 6, 1967

Atti del Convegno Nazionale dei Consigli di Valle - 1° Salone Internazionale della Montagna - Relazioni di: Gianni Oberto, Roberto Lucifredi, Luigi Pezza - Amministrazione Provinciale Torino 1963

Atti del 3° Convegno sui problemi della montagna - 3° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1966

Atti del 4° Convegno sui problemi della montagna - 4° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1967

Atti del 5° Convegno sui problemi della montagna - 5° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1968

Atti del 6° Convegno sui problemi della montagna - 6° Salone Internazionale della Montagna - Torino 1969

Atti del XXIII Congresso nazionale delle bonifiche - La protezione del suolo e la regolazione delle acque - « Il Mulino » - Bologna 1967

Belfiore Dino e Piazzoni Giuseppe: Relazioni al 3° Convegno Nazionale Consigli di Valle - Amministrazione Provinciale Torino 1960

Bellisario Tito: L'Ente di sviluppo in Abruzzo e i Consigli di Valle - « Il Montanaro d'Italia » - n. 2 - 1969

Beltrame Carlo: I comprensori nell'esperienza italiana - Esperienze Amministrative - Milano 1969

Bencetti Luigi: Il Consiglio di Valle - UNCEM - Roma 1960

Benvenuti F.: Gli ordinamenti consortili e i loro sviluppi - in atti del V Convegno di studi di scienza dell'amministrazione - Milano, Giuffrè, 1961

Bertoglio Franco, Martinengo Edoardo: La Provincia di Torino per la Montagna - Amministrazione Provinciale di Torino - settembre 1969

Bianchi Giuliano: Ipotesi di lavoro ed esperienze in tema di organismi di tipo comprensoriale - La Regione Emilia-Romagna - 1967

Boato Alessandro: Il comprensorio nell'esperienza trentina - Quaderni di azione sociale - 1968

Brandalesi Spartaco: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Castagno Gino: Un programma legislativo per la montagna - Il Comune Democratico - Roma 1968

Chiesa Giuseppe: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Dal Vit L.: I Consorzi dei Comuni - I Consigli di Valle e le Comunità Montane - Amminis. Prov. Bologna 1969

Demarchi F.: L'integrazione dei comuni negli enti territoriali intermedi - Prospettive di efficienza - 1961

Dell'Oro-Petri Lycia: Il servizio sociale nei comuni - Esperienze Amministrative - Milano - 1969

Facchiano Ferdinando: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Federbim: Quaderni n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 - 1963-1965 - Roma

Fiorentino Fabio: Per una definizione del comprensorio - Esperienze Amministrative - Milano - ottobre 1968

Ghio Enrico: Per una politica della montagna - Discorso alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1966

— La montagna nella programmazione territoriale in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - 1968

— L'organizzazione dei Comuni montani per la salvaguardia del suolo in Italia da « La difesa del suolo in Italia » - Ed. Vita e Pensiero - Milano - 1968

— La funzione della proprietà degli Enti locali nello sviluppo economico dell'Arco Alpino - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1969

— Intervento al convegno di Torino - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Giordani P.L.: Natura e problemi dei comprensori - « La Regione Emilia-Romagna » - 1965

Giraudo Giovanni: Il problema della montagna nello Stato democratico - discorso alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1954

Hazon Filippo: Relazione introduttiva al convegno su « La dimensione comprensoriale nell'ambito della programmazione economica e territoriale » - Centro Studi P.I.M. - Milano - 1967

Kessler Bruno: La riorganizzazione degli Enti Locali in provincia di Trento - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967

Legge Regionale in Trentino Alto Adige per i finanziamenti ai Consigli di Valle e Comunità Montane - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1968

Lucifredi R. - Coletti: Decentramento amministrativo - UTET Torino - 1956

Marchini Luigi: Relazione al Convegno regionale sulla montagna - Borgotaro - ottobre 1968

— Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969

Marchini M.: Sullo sviluppo della montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964

Martinengo Edoardo: Il Piano generale del Consiglio di Valle elemento fondamentale per la rinascita della vallata alpina - Amministrazione Provinciale Torino - 1958

— Consigli di Valle e bonifica montana - Amministrazione Provinciale Torino - 1966

— Montagna oggi e Domani - Torino 1968 (Volume di 310 pagg. con prefazione di Gianni Oberto)

Martini Gianfranco: Esigenze e strumenti di collaborazione intercomunale - « Il Montanaro d'Italia » n. 7/8 - 1967
Mazzoli Giacomo: La funzione della Comunità Montana nella Programmazione Economica - da « Il Montanaro d'Italia » n. 9 - 1968
— Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM sulla nuova legislazione a favore dei territori Montani - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5/6 - 1969
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Ministero Agricoltura e Foreste - Direz. Gen. Economia Montana: Elementi di legislazione comparata a favore dei territori montani - 1966
Ministero Agricoltura e Foreste - Commissione di studio per l'aggiornamento ed il coordinamento delle leggi relative ai territori montani - Relazione conclusiva - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1967

Nanni R., Tarozzi E.: Il comprensorio montano bolognese - « La regione Emilia-Romagna » - Bologna - 1966
Novacco N.: Zone omogenee e sviluppo economico regionale - « Nord e Sud » - 1959

Oberto Gianni: L'avvenire delle zone montane nel quadro della programmazione economica e del rinnovo della legislazione sui territori montani - VI Congresso Nazionale UNCEM - Roma - 1966

Pancheri Enrico: La pianificazione urbanistica in una provincia montana - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1967
Patacini G.: Proposte per una suddivisione in comprensori della regione Emilia-Romagna - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 5 - 1964
Pecchioli Arrigo: I Congressi dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 5 - 1966
Peracchi E.: I livelli sub-centrali di governo e il loro ruolo nell'assetto amministrativo italiano - su « Città e Società » n. 4 - 1968
Pezza Luigi: Il Consiglio di Valle nei rapporti con altri Enti Montani - UNCEM - Roma - 1960
— I Consigli di Valle nel quadro della Programmazione - UNCEM - Roma - 1964
Piazzi Tonino: Dichiarazioni sulla nuova legge della Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
Piazzoni Giuseppe: La Comunità Montana nella realtà odierna e nello sviluppo futuro - « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1966
— Compartecipazione IGE Comuni Montani e finanziamento Consigli di Valle - Relazione al VI Convegno Nazionale Consigli di Valle - Roma 22 settembre 1962
— Le Comunità Montane e i Consigli di Valle nella politica di programmazione e nell'ordinamento Regionale - Relazione al Consiglio Nazionale UNCEM 23-10-1962
— Intervento al XXIII Congresso Nazionale delle Bonifiche - Ed. Il Mulino Bologna - Roma - 20 maggio 1967
— Quindici anni di vita dell'UNCEM - da « Il Montanaro d'Italia » n. 11/12 - 1967
— La Comunità Montana - in « La Montagna tra povertà e sviluppo » - Ed. La Bonifica - Roma - 1968
— La IV Legislatura e i provvedimenti per la Montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 3 - 1968
— Attualità e avvenire dei Consorzi forestali e delle Aziende Speciali nel quadro dello sviluppo economico e sociale della montagna - da « Il Montanaro d'Italia » n. 6 - 1968
— Organizzazione e attività delle Comunità Montane in provincia di Varese. Relazione al convegno di Torino, 3 giugno 1963
— Enti Locali e Montagna in « Agricoltura d'Italia », Roma n. 6 - 1969

Finanza locale: Relazione al Congresso 1966 - Il Montanaro d'Italia - n. 5 - 1966
— Intervento alla Tavola Rotonda - Torino 30/9-2/10/1969 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 10 - 1969
— Relazione al Congresso 1966 - Il Montanaro d'Italia - n. 5 - 1966
Pizzigallo Vitantonio: La montagna italiana. Problemi e prospettive - Roma - 1967
Provincia autonoma di Trento: Il piano urbanistico provinciale nella relazione del Presidente della Giunta Kessler B. - in Quaderni de « Il Trentino » n. 8-9 - 1968
Ricoveri G.: I comuni di media e piccola dimensione e i problemi dello sviluppo economico - in « Esperienze Amministrative » n. 2 - 1965
Rizzi L.: Creare una coscienza di appartenenza al comprensorio superando il municipalismo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967

Senato della Repubblica: Dibattito sulla Montagna - 27-28 gennaio 1969

Tarozzi E., Veronesi D.: La dimensione geo-demografica del comprensorio - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 1 - 1969
Torrani G.: Nuove strutture amministrative per una politica di programmazione - in « Esperienze Amministrative » n. 13-14 - 1968
Trebeschi Cesare: La montagna nello sviluppo della Regione: appunti sui problemi istituzionali - da « Il Montanaro d'Italia » n. 7-8 - 1969

U.N.C.E.M.: Atti del I Congresso - Roma 1954
— Atti del II Congresso - Roma 1956
— Atti del III Congresso - Roma 1958
— Relazioni del IV Congresso - da « Il Montanaro d'Italia » - 1961
— Relazioni del V Congresso - da « Il Montanaro d'Italia » - 1964
— Atti del VI Congresso - 1966 - da « Il Montanaro d'Italia » n. 1-2 - 1967
Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industrie e Agricoltura:
— Monografie regionali per la programmazione economica - Ed. Giuffrè - 1966
— Aree economiche in Italia (contributo alla programmazione) a cura di Tagliacarne G. - Ed. Giuffrè - 1966
Unione Regionale delle Province Emiliane: Comprensori o rapporti tra Ente Provincia e comunità locali - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 6 - 1967
Unione Regionale delle Province Emiliane - Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani: Convegno regionale sulla montagna emiliano-romagnola - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 2 - 1964
Unione Regionale delle Province Lombarde - Istituto per la scienza della amministrazione pubblica (I.S.A.P.): Prima tavola rotonda sulla posizione e funzioni delle Province nella prospettiva regionale - Milano - 1967
— Seconda tavola rotonda sulla posizione e funzioni delle Province nella prospettiva regionale - Milano - 1968
U.P.I.: La rivista delle Province - Raccolta

Villani Andrea: Le strutture amministrative locali: tendenze evolutive nel campo dell'organizzazione e della finanza - 2 voll. - Ed. Franco Angeli - Milano - 1968

Zanelli E.: Costituire i « Consigli di Valle » nell'Appennino romagnolo - in « La Regione Emilia-Romagna » n. 4 - 1957

DALLA

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(G.U. n. 263 del 16 ottobre 1969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969

Nomina di componenti del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste ».

(G.U. n. 264 del 17 ottobre 1969)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. 677

« Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio del " Centro Cadore " ricadente nella provincia di Belluno ». Trattasi dell'ampliamento del Comprensorio dell'Alto Piave per ha. 45.847.

(G.U. n. 264 del 17 ottobre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1969

« Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore della Federazione italiana di consorzi agrari nelle spese di trasferimento del grano duro prodotto, nelle zone terremotate della Sicilia, nell'anno 1969 e conferito all'ammasso volontario ».

(G.U. n. 265 del 18 ottobre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969

« Determinazione del contributo dovuto per l'anno 1969 dai coltivatori diretti ai sensi dell'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136 ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO
e
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, comma primo, della legge 22 novembre 1954, n. 1136, concernenti il contributo a carico delle

aziende condotte dai coltivatori diretti soggetti all'assicurazione obbligatoria di malattia;

Visto l'art. 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che prevede la determinazione della misura di tale contributo mediante decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1968, concernente la determinazione delle misure del contributo relativo all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1968;

Viste le proposte formulate dal consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1969 la misura del contributo suindicato, in relazione al fabbisogno delle gestioni delle casse mutue provinciali dei coltivatori diretti, calcolato in base alle risultanze finanziarie dell'esercizio dell'anno precedente, nonchè al concorso finanziario dello Stato, fermo restando il limite dell'incremento massimo del 30 per cento rispetto alla misura del contributo precedentemente in vigore, previsto dall'art. 18, comma secondo, della legge 8 gennaio 1963, n. 9;

Decreta:

ART. 1

Per l'anno 1969 il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi dell'art. 9, comma terzo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nelle misure indicate nell'allegata tabella *A*.

ART. 2

Per i comuni diciharati montani dalla commissione censuaria centrale, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, le misure dei contributi indicate nella allegata tabella *A* sono ridotti del cinquanta per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1969.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

TABELLA A

Misure del contributo dovuto per l'anno 1969 *dai coltivatori diretti ai sensi dell'art.* 22, *lettera* b), *della legge* 22 *novembre* 1954, *n.* 1136.

L. 24 per le province di Matera e Potenza.

L. 26 per la provincia di Nuoro.

L. 27 per le province di Agrigento, Avellino, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Trapani.

L. 28 per la provincia di Campobasso.

L. 30 per le province di Cagliari, Ragusa, Sassari.

L. 31 per la provincia di Bari.

L. 32 per le province di Catania e Siracusa.

L. 34 per le province di Aosta, Asti, Brindisi, Caserta, Chieti, Cuneo, Foggia, Frosinone, L'Aquila, Latina, Lecce, Napoli, Pescara, Reggio Emilia, Salerno, Taranto, Teramo, Torino, Vicenza.

L. 39 per le province di Gorizia, Rieti e Trieste.

L. 44 per la provincia di Viterbo.

L. 48 per le province di Belluno, Novara, Roma.

L. 50 per le province di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bolzano, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Perugia, Pesaro Urbino, Pisa, Pistoia, Pordenone, Savona, Siena, Terni, Trento, Treviso, Udine.

L. 53 per le province di Cremona, Padova, Rovigo, Verona.

L. 54 per le province di Alessandria e Vercelli.

L. 55 per le province di Bologna, Brescia, Como, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Sondrio.

L. 58 per le province di Bergamo, Mantova, Milano, Varese.

L. 59 per la provincia di Venezia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

(G.U. n. 265 del 18 ottobre 1969)

ORDINANZA DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969

« Norme di polizia veterinaria per l'importazione di bestiame bovino ».

(G.U. n. 272 del 25 ottobre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1969

« Obiettivi e criteri per la formulazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio ».

IL MINISTRO PER LA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vitsi gli articoli 26, 27 e 61 della legge n. 132 del 12 febbraio 1968;

Considerato che i comitati regionali per la programmazione ospe-

daliera, previsti dall'art. 62 della legge per le regioni non ancora costituite, hanno ovunque iniziato la loro attività;

Considerata la necessità di fissare gli obiettivi e i criteri cui i comitati predetti devono ispirarsi nel fornire al Ministero le indicazioni indispensabili ai fini dell'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio e nell'elaborare successivamente a questo i piani ospedalieri regionali;

Viste le risultanze della indagine svolta dal Ministero della sanità nel marzo 1968, dalla quale emerge una disponibilità sul piano nazionale di oltre 300.000 posti-letto per ammalati acuti e la mancanza quasi assoluta di posti-letto per lungodegenti e per convalescenti;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Sentito il parere del comitato nazionale per la programmazione ospedaliera;

Decreta:

ART. 1

I piani regionali ospedalieri devono tendere alla realizzazione di una rete di unità ospedaliere, a diversi livelli strutturali, funzionalmente coordinate tra loro e da inserire nel contesto delle istituende unità sanitarie locali in modo da costituire un tutt'uno armonico nel quadro della programmazione economica nazionale.

La rete delle unità ospedaliere dovrà essere articolata in ospedali generali — di zona, provinciali e regionali — in ospedali specializzati — regionali e provinciali —, in ospedali per lungodegenti e convalescenti — provinciali e di zona.

Nella pianificazione sarà tenuto conto che la rete ospedaliera è altresì comprensiva degli ospedali psichiatrici e degli altri presidi per la prevenzione, cura e recupero delle malattie mentali, regolati dalle particolari disposizioni che li riguardano, anche per quanto attiene al fiannziamento per la costruzione e le attrezzature di tali presidi.

ART. 2

La rete dei presidi ospedalieri di ciascuna regione deve mirare a raggiungere, entro il termine quindicennale previsto dal piano economico, una disponibilità di circa dodici posti-letto per mille abitanti, così ripartiti:

posti-letto per ammalati acuti, per infortunio e per maternità	5-6 ‰
posti-letto per lungodegenti e convalescenti . . .	3 ‰
posti-letto per tubercolotici	0,50 ‰
posti-letto o strutture equivalenti per ammalati psichiatrici e minorati pischici	3 ‰

Gli standard di cui sopra costituiscono solo rappresentazioni indicative di recettività, influenzabili da fattori di diversa natura, segnatamente dallo sviluppo assunto dai presidi di medicina preventiva, di cui i comitati regionali devono tenere debito conto nel for-

nire le indicazioni per l'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio.

Art. 3

L'elaborazione del Piano regionale ospedaliero deve essere preceduta da:

a) esatta valutazione di tutte le risorse edilizie esistenti per la conseguente utilizzazione corretta ed efficiente delle stesse mediante eventuali opere di ammodernamento, di completamento e di trasformazione, nonchè di conversione della loro attuale destinazione;

b) individuazione di tutte le opere, già in fase di costruzione o di progettazione, ammesse o meno a beneficiare di contributi statali;

c) individuazione degli standards di recettività (quozienti di posti-letto per mille abitanti) rispondenti alle diverse situazioni locali;

d) accertamento degli indici stagionali di occupazione dei posti-letto negli ospedali esistenti e nelle loro unità di degenza anche per quanto attiene agli ospedali specializzati e sanatoriali;

e) accertamento delle esigenze didattiche, scientifiche e cliniche delle università;

f) determinazione dei diversi tipi e livelli nei quali articolare la rete ospedaliera, e delle dimensioni, in relazione a detti livelli, delle sngole strutture ospedaliere, tenendo conto delle esigenze funzionali, dell'economia di gestione e del fattore umano;

g) individuazione degli ospedali che possono essere destinati ad assolvere le funzioni di ospedali regionali, sia generali che specializzati;

h) individuazione degli ospedali che possono essere destinati ad assolvere le funzioni di ospedali provinciali: generali, specializzati, per lungodegenti e convalescenti, per tubercolotici, per mentali;

i) individuazione degli ospedali già in possesso dei requisiti richiesti per assolvere le funzioni di ospedali di zona, sia generali che per lungodegenti e convalescenti;

l) individuazione dei presidi esistenti che, previe opportune opere di completamento e di ammodernamento, potranno assolvere le funzioni di ospedali di zona, sia generali che per lungodegenti e convalescenti;

m) ristrutturazione, sulla base degli schemi regionali di sviluppo economico e delle previsioni di assetto territoriale della regione, della rete ospedaliera e conseguente indicazione delle località nelle quali appare necessario l'insediamento di nuovi complessi ospedalieri, specie per quanto attiene agli ospedali di zona.

Art. 4

I piani regionali ospedalieri devono mirare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) determinazione per ogni ospedale del comprensorio territoriale di pertinenza in funzione della sua classificazione regionale, pro-

vinciale o di zona e delle caratteristiche ecologiche, geoeconomiche e urbanistiche del territorio regionale.

In ogni comprensorio deve esservi almeno un ospedale di zona, con l'avvertenza che per l'ospedale provinciale viene individuato, nell'ambito del suo comprensorio, un più ristretto comprensorio per l'esercizio delle funzioni di ospedale di zona e che, per l'ospedale regionale, nell'ambito del suo comprensorio, vengono individuati un comprensorio provinciale ed uno zonale per l'esercizio delle rispettive funzioni;

b) utilizzazione o istituzione di ospedali generali di zona in numero tale da assicurare una disponibilità complessiva, per le quattro branche fondamentali della medicina (medicina, chirurgia, pediatria, ostetricia e ginecologia) di circa tre posti-letto per ogni mille abitanti, con adeguati e qualificati servizi di diagnosi e cura, destinati ciascuno a nuclei di popolazione intorno ai 50.000 abitanti;

c) utilizzazione o istituzione di ospedali generali provinciali in numero tale da asiscurare, per nuclei di popolazione fino a 400.000 abitanti, oltre alla disponibilità di posti-letto prevista, per la loro funzione di ospedale di zona, per le quattro branche fondamentali della medicina, una disponibilità per le branche specialistiche, in riferimento ai quozienti indicativi di cui al successivo art. 6;

d) utilizzazione o istituzione di un ospedale generale regionale che dovrà servire una popolazione di almeno un milione di abitanti, tenendo presente che presidi del genere possono essere eccezionalmente istituiti anche con funzione interregionale.

A questo livello va debitamente considerata, per una valutazione globale delle necessità assistenziali, la funzione di ricovero e cura, di studio e di ricerca, oltre che di formazione di personale sanitario, degli istituti clinici universitari;

e) istituzione o potenziamento, in base ad accertate esigenze comprensoriali, di divisioni o sezioni per lungodegenti e convalescenti così da assicurare, insieme con gli ospedali specializzati per lungodegenti e convalescenti, una disponibilità di tre posti-letto per mille abitanti;

f) utilizzazione degli ospedali specializzati esistenti, ed eventuale istituzione, in rapporto alle risultanze del quadro nosologico regionale, delle componenti igienico-sanitarie, geomorfologiche, socio-economiche e culturali delle regioni, nonché delle esigenze didattiche, scientifiche e cliniche delle università, di nuovi ospedali specializzati, specie per quanto attiene alla geriatria, alla pediatria, ed al recupero funzionale dei minorati fisici, ad integrazione dei servizi specialistici esistenti o da istituire negli ospedali generali;

g) individuazione degli ospedali specializzati per tubercolotici già esistenti, anche se ubicati in altre regioni, ai fini della copertura del fabbisogno assistenziale specifico;

h) il piano per la realizzazione delle nuove strutture ospedaliere

psichiatriche o per la trasformazione di quelle esistenti dovrà tener conto anche dei moderni presidi di igiene mentale, di socioterapia e di psicoterapia (istituti medico-psico-pedagogici, laboratori protetti, aziende agricole protette, ospedali diurni e notturni ecc.) al fine di assicurare, anche in questo settore, un intervento preventivo, terapeutico e di recupero globale.

ART. 5

I piani regionali ospedalieri dovranno uniformarsi ai seguenti criteri di massima:

a) necessità di assicurare in tutto il territorio della regione una equa ripartizione dei servizi assistenziali di base: unità di ricovero e cura per medicina generale, chirurgia generale, pediatrica, ostetricia e ginecologia, con numero di posti-letto proporzionato alle esigenze della popolazione da servire e in rapporto alla esistenza o meno di ospedali specializzati viciniori;

b) necessità di tener conto, in ogni caso, per l'ubicazione delle strutture nosocomiali, delle indicazioni contenute nei piani urbanistici territoriali e comunali, e degli schemi regionali di sviluppo economico;

c) necessità di assicurare una razionale ripartizione dei servizi di pronto soccorso prevedendo l'istituzione in ogni ospedale provinciale di idonei servizi di rianimazione e di locali adeguatamente attrezzati per ogni intervento di urgenza sia di natura medica che chirurgica, nonchè l'istituzione in alcuni ospedali di zona, opportunamente prescelti, di servizi fissi e mobili di primo intervento sanitario (autoambulanze attrezzate, srevzi per la rianimazione cardiocircolatoria e respiratoria, ecc.);

d) necessità di assicurare in tutto il territorio della regione una equa distribuzione dei servizi poliambulatoriali gestiti sia dagli enti ospedalieri che dagli enti mutuo-previdenziali o da altri enti pubblici.

A tal fine i piani regionali ospedalieri dovranno prevedere la possibilità di promuovere la fusione e il concentramento in un unico complesso strutturale di tutti i servizi ambulatoriali gestiti dai vari enti in una determinata zona e procedere alla scelta delle sedi per l'insediamento di nuove strutture poliambulatoriali in zone sprovviste di servizi ambulatoriali ospedalieri, tenendo conto delle funzioni che verranno assunte dalle unità sanitarie locali.

ART. 6

Il fabbisogno dei posti-letto va calcolato distintamente per ospedali di zona, provinciali e regionali, siano essi generali, specializzati, per lungodegenti e covnalescenti, per mentali, tenuto conto della popolazione da servire e delle altre indicazioni contenute nella legge 12 fbbraio 1968, n. 132, nonchè delle esigenze funzionali, sia dell'intera rete che dei singoli ospedali, e della economicità di gestione.

Al fine di conseguire una equilibrata ripartizione dei posti-letto destinati ai malati acuti, per infortunio e per maternità, vengono indicati i seguenti quozienti orientativi da applicare, tenuti in considerazione, tra l'altro, l'incidenza nosologica ed i vari fattori socio-economici ed ambientali:

	Abitanti
posti letto per la medicina generale	1,2-1,4 ‰
posti-letto per la chirurgia generale	1,2-1,4 ‰
posti-letto per la pediatria	0,5-0,7 ‰
posti-letto per l'ostetricia e ginecologia	0,5-0,7 ‰
posti-letto per l'ortopedia e traumatologia . . .	0,4-0,6 ‰
posti-letto per tutte le altre specialità, complessivamente	1,1-1,6 ‰

Per ogni milione di abitanti viene pertanto prevista una disponibilità di posti-letto per la medicina generale da 1200 a 1400, per la chirurgia generale da 1200 a 1400, per la pediatria da 500 a 700, per l'ostetricia e ginecologia da 500 a 700, per l'ortopedia e traumatologia da 400 a 600, per tutte le altre specialità da 1100 a 1600.

Per i lungodegenti e i covnalescenti è inoltre prevista, per ogni milione di abitanti, una disponibilità di 3000 posti-letto; per gli ammalati ed i minorati psichici una disponibilità d 3000 posti-letto; per i tubercolotici una disponibilità di 500 posti-letto.

Art. 7

I comitati regionali per la programmazione ospedaliera, sulla base degli obiettivi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, e le regioni a statuto speciale, ai fini dell'ultimo comma dell'art. 61 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, trasmettono al Ministero della sanità, Direzione generale degli ospedali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto:

a) le indicazioni indispensabili per l'elaborazione del Piano nazionale ospedaliero transitorio di cui all'art. 61, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'elenco delle opere di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e ammodernamento di ospedali, nonchè di istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura, policlinici ed ospedali clinicizzati, da ammettere a beneficiare dei contributi statali per lo sviluppo dell'edilizia ospedaliera (legge n. 589 del 3 agosto 1949, e successive modificazioni; legge n. 574 del 30 maggio 1965; legge n. 82 del 5 febbraio 1968; legge n. 383 del 20 giugno 1969); per le opere di costruzione, ampliamento, ammodernamento e trasformazione da realizzare entro il 1980 dovranno esesre precisati i singoli tempi di realizzazione, tenendo presente che la precedenza va accordata al completamento dei lavori già avviati a realizzazione con precedenti contributi, e al completamento di quegli ospedali che, già riconosciuti provinciali o zonali, non dispongono ancora di locali sufficienti per l'installazione

di tutte le divisioni, sezioni o servizi previsti dalla legge n. 132 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969;

c) le proposte per l'assegnazione di contributi da prelevare sul Fondo nazionale ospedaliero per le finalità previste dalla legge;

Con carattere prioritario dovranno esesre formulate concrete proposte per l'asesgnazione di contributi intesi a mettere gli enti ospedalieri in condizione di acquistare le attrezzature indispensabili per assicurare la funzionalità di quei servizi previsti come obbligatori dall'art. 19 della legge n. 132 (pronto soccorso, anestesia e rianimazione, trasfusione, radiologia, poliambulatori, ecc.), onnchè di quei servizi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 27 marzo 1969, di cui il Piano regionale ospedaliero transitorio ritiene necessaria la istituzione in alcuni ospedali (servizi di fisiopatologia respiratoria e di cardiologia, servizi di emodialisi, ecc.).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1969.

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1969
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 384

(G.U. n. 274 del 28 ottobre 1969)

DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

« Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

ART. 1

Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti

Ai fini della progettazione e della costruzione di opere di edilizia

scolastica di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si procede, anzichè con affidamento in concessione, mediante delega dello Stato agli enti ed istituti indicati dall'articolo 16 della stessa legge, nei casi ed alle condizioin ivi previsti.

Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi del precedente comma può essere compresa, su richiesta dell'ente obbligato, anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.

La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'art. 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche alla ipotesi di cui al precedente comma.

Per la delega di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge 28 luglio 1967, n. 641, per la concessione.

Art. 2

Spese per l'acquisizione delle aree

Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate idonee ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 genanio 1962, n. 17, soon erogate, dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio dei lavori, mediante prelevamento dai fondi destinati al finanziamento delle opere comprese nei programmi esecutivi.

Art. 3

Termini per la progettazione e per l'appalto concorso

I termini previsti dal secondo comma dell'articolo 18 e dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n. 641, decorrono dal ricevimento della delega o del giudizio favorevole sull'idoneità dell'area allorché questo sia successivo.

Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto dello stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, può, su richiesta dell'ente interessato, concedere proroghe dei termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e, comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni. Qualora la proroga non sia concessa o il termine originario o prorogato sia inutilmente decorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche revoca la delega e provvede a delegare, con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 16 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale o u naltro ente pubblico a carattere nazionale specializzato nell'edilizia scolastica, ovvero a disporre l'esecuzione diretta dell'opera.

ART. 4

Pubblici concorsi per la progettazione

L'importo di spesa stabilito dall'articolo 18, terzo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a 800 milioni di lire.

ART. 5

Aree non coincidenti con le previsioni dei piani regolatori dei programmi di fabbricazione

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in deroga alle norme vigenti, e fatta salva la facoltà di avocazione da parte del Ministro per i lavori pubblici, l'autorizzazione a variare i piani regolatori ed i programmi di fabbricazione, vigenti od adottati, viene disposta, dopo il giudizio favorevole della commssione provinciale sull'idoneità dell'area, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica e la competente sovrintendenza alle antichità e belle arti.

Qualora le aree siano state indicate da enti diversi dal comune, l'autorizzazione può essere concessa solo su conforme parere dell'amministrazione comunale.

L'autorizzazione di cui ai precedenti comma equivale ad approvazione della variante. Entro quindici giorni dall'autorizzazione il provvedimento regionale alle opere pubbliche emette il decreto di vincolo.

ART. 6

Concessione in corso ed esecuzione diretta

Le norme dei precedenti articoli 1 (secondo e terzo comma), 2, 3, 4 e 5 si estendono, in quanto applicabili, agli enti ai quali, all'atto della entrata in vigore del presente decreto, siano state già affidate in concessione le opere ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè all'amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta previsti dall'articolo 17 della legge citata.

ART. 7

Modifica alla procedura degli interventi urgenti

Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dai seguenti comma:

« Per i progetti che comportano una spesa superiore a 800 milioni di lire non è obbligatorio il pubblico concorso di progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Ai contratti per i lavori relativi alle opere, di cui al presente articolo, si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963, numero 47, per la parte relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di ricorso all'impiego delle varie tecniche e metodi della prefabbricazione, dalla procedura di cui all'articolo 23 della presente legge ».

Art. 8

Spese per il funzionamento degli uffici scolastici regionali

Sulla quota autorizzata ai sensi del primo comma dell'articolo 27 della legge 28 luglio 1967, n. 641, oltre alle spese per lo svolgimento di eventuali concorsi per la progettazione, gravano, entro il limite del 10 per cento di detta quota, le spese di funzionamento degli uffici di cui all'articolo 3 di detta legge, diverse da quelle previste dal quinto comma dello steso asrticolo, fino a quando la loro competenza resterà limitata all'edilizia scolastica.

Art. 9

Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria

Le variazioni al programma edilizio di ciascuna università e di ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli obbiettivi previsti dal programma stesso, sono apportate con deliberazione del consiglio di amministrazione, integrato ai sensi dell'articolo 47 della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

L'importo di spesa stabilito dall'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 28 luglio 1967, n. 641, è elevato a due miliardi.

Agli effetti del programma quinquennale 1967-71, il concorso di idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo è facoltativo e non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo medesimo.

Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la progettazione di opere edilizie, le università e gli istituti universitari sono autorizzati a provvedere con aliquote non superiori allo 0,70 per cento delle somme assegnate per le rispettive opere.

Il terzo comma dell'articolo 43 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641, è sostituito dal seguente:

« Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla dipsonibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione ».

Art. 10

Provvedimenti di carattere urgente per l'aumento delle capacità ricettizie delle università

Nelle more della realizzazione dei programmi edilizi di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641, le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad adottare provvedimenti d'urgenza per l'aumento delle proprie capacità ricettizie, anche in relazione all'incremento delle iscrizioni previsto per l'anno accademico 1969-70.

A tale scopo, a valere sulle disponibilità di bilancio relative ad assegnazioni per l'edilizia universitaria, il Ministero della pubblica

istruzione è autorizzato a concedere contributi all'università ed agli istituti di istruzione universitaria fino alla concorrenza di lire 690 milioni per l'anno finanziario 1969 e lire 3.447 milioni per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1969.

SARAGAT

Rumor - Ferrari Aggradi - Caron - Colombo - Natali

Visto, *il Guardasigilli*: Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1969
Atti del Governo, registro n. 229, *foglio n.* 151. — Greco

(G.U. n. 281 del 6 novembre 1969)

LEGGE 13 ottobre 1969, n. 745

« Ampliamento e sistemazione della scuola allievi sottufficiali e guardie forestali in Cittaducale ».

(G.U. n. 281 del 6 novembre 1969)

LEGGE 15 ottobre 1969, n. 746

« Interpretazione autentica dell'articolo 17, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali ».

(G.U. n. 283 dell'8 novembre 1969)

LEGGE 27 ottobre 1969, n. 754

« Sperimentazione negli istituti professionali ».

(G.U. n. 286 del 12 novembre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1969

« Accentramento presso l'intendenza di finanza di Roma del servizio relativo ai pagamenti delle norme dovute a titolo di restituzione, alla esportazione o alla produzione, dei prelievi o dei dazi per i prodotti che formano oggetto della disciplina agricola della Comunità economica europea ».

(G.U. n. 289 del 15 novembre 1969)

LEGGE 7 novembre 1969, n. 774

« Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969 ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

ART. 1

Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970. Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.

ART. 2

La precedente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbigo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 1969.

SARAGAT

RUMOR-RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA

(G.U. n. 296 del 24 novembre 1969)

LEGGE 30 ottobre 1969, n. 811

« Concessione alla Regione autonoma della Sardegna di un contributo straordinario di lire 80 miliardi per la esecuzione di un piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale ».

DECRETO 7 novembre 1969

« Ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania ».

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969

« Integrazione delle norme di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 1967, concernente i parametri di graduazione per i finanziamenti a tasos agevolato e per i contributi, a favore di iniziative industriali nel Mezzogiorno, relativamente a particolari iniziative o gruppi di iniziative tra di loro integrate ».

(Supplemento straordinario alla G.U. n. 297 del 25 novembre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Piemonte ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Lombardia ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti della regione Veneto ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Friuli-Venezia Giulia ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Liguria ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Emilia-Romagna ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Umbria ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Marche ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Lazio ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Molise ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Abruzzo ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Campania ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Puglia ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Lucania ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Calabria ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Toscana ».

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1969

« Vincolo delle risorse idriche per l'attuazione del piano regolatore degli acquedotti nella regione Trentino-Alto Adige ».

(G.U. n. 298 del 26 novembre 1969)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1969

« Approvazione dell'Istruzione provvisoria per l'attuazione della Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente la semplificazione delle procedure catastali ».

QUARTA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI CONSORZI FORESTALI ED AZIENDE SPECIALI

ROMA, 11 dicembre 1969

SALONE ASSEMBLEE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - Via De Burrò, 147

PROGRAMMA

Ore 9.30 - *Inizio dei lavori.*

Saluti del Sindaco di Roma, del Presidente della Camera di Commercio I.A.A., del Presidente dell'UNCEM, del rappresentante del Governo e delle delegazioni estere.

- *Comunicazione sulla attività svolta dalla « UNCEM Sezione Consorzi Forestali e Aziende Speciali Consorziali ».*
  Relatore: *Comm. Enrico Pancheri - Assessore Regione Trentino-Alto Adige e Presidente delegato della « Sezione ».*
- **1ª Relazione**: *L'attività forestale degli Enti locali: legislazione in atto e proposte di modifica.*
  Relatore: *Cav. Uff. Giuseppe Piazzoni - Segretario Generale UNCEM.*
- **2ª Relazione**: *Potenziamento e valorizzazione del patrimonio boschivo degli Enti pubblici.*
  Relatore: *Prof. Camillo Castellani - Presidente V Sezione Consiglio Superiore Agricoltura e Commissario Istituto per l'assestamento forestale e l'alpicoltura.*
- **3ª Relazione**: *L'opera dell'Azienda Statale foreste demaniali e la collaborazione con gli enti locali.*
  Relatore: *Dr. Ferdinando Scalambretti - Vice Direttore Azienda statale foreste demaniali.*
- *Discussione.*

Ore 13.30 - *Sospensione dei lavori.*

Ore 16.00 - *Ripresa della discussione.*

Ore 18.00 - *Risposta dei relatori - Approvazione documento finale.*

LEGGE N. 959
Riparto sovraccanoni per oltre 395.000.000

A seguito di interessamento della Sezione B.I.M. dell'UNCEM e della FEDERBIM, il Ministero dei LL.PP. — Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici — ha provveduto a liquidare e ripartire nei mesi di settembre e ottobre 1969 i seguenti importi:

B.I.M. PIAVE - Prov. Belluno	*L.* 2.530.000
B.I.M. SECCHIA - Prov. Modena - Reggio Emilia	*L.* 30.700.000
B.I.M. ELEUTERIO BELICE - Prov. Agrigento-Palermo Trapani	*L.* 3.250.000
Totale liquidato	*L.* 36.480.000

All'importo suddetto debbono essere aggiunti per lo stesso periodo i sovraccanoni direttamente introitati da alcuni Consorzi B.I.M. e ammontanti complessivamente a L. 359.189.799.

ANVERSA: ASSEMBLEA CONSIGLIO DI VALLE DEL SAGITTARIO

Si è svolta ad Anversa degli Abruzzi, il giorno 18 ottobre u.s., l'Assemblea del Consiglio di Valle del Sagittario. Sono intervenuti i Sindaci o loro rappresentanti dei Comuni di Scanno, Introdacqua, Prezza, Bugnara, Cocullo, Anversa, Villalago. In rappresentanza dell'Ente Fucino - Ente di Sviluppo in Abruzzo, sono intervenuti l'Avv. Tito Bellisario e il P.A. Biagio Gallese.

Alla riunione ha preso parte il Sottosegretario alla P.I., Sen. Vincenzo Bellisario, il quale si è compiaciuto per l'assidua opera svolta dall'UNCEM a favore dei comuni montani della regione abruzzese ed ha esortato i sindaci ad una più fattiva collaborazione per la ripresa economica della valle del Sagittario.

In apertura di seduta, ha preso la parola il Segretario Generale dell'U.N.C.E.M., Giuseppe Piazzoni, il quale ha illustrato ampiamente ed efficacemente le sempre maggiori finalità e possibilità dei Consigli di Valle o Comunità Montane, in relazione anche a quanto si prevede con la nuova emananda legge per la montagna e con il disegno di legge presentato dal Sen. Mazzoli ed altri. Scendendo, poi, a parlare dei problemi locali, il Cav. Piazzoni ha parlato della ripartizione ormai prossima dei sovraccanoni B.I.M. per l'Abruzzo.

L'Avv. Bellisario ha successivamente proposto la collaborazione dell'Ente Fucino per la compilazione di un apposito « questionario », punto di partenza per un primo censimento necessario alla redazione del Piano generale di vallata.

Successivamente il Presidente del Consiglio di Valle ha invitato i presenti ad esporre i problemi delle zone rispettivamente rappresentate.

Nel corso della discussione è stato sottolineato l'intento di operare in piena concordia con l'impegno di superare i campanilismi causa spesso della mancata realizzazione di iniziative obiettivamente utili.

Su proposta dei sindaci di Scanno e di Cocullo è stata poi sotto-

posta al consesso la necessità di realizzare sollecitamente la strada Cocullo-Goriano Sicoli-Prezza.

Sono stati quindi approvati due ordini del giorno con il primo dei quali sono stati fatti voti perché lo svincolo della autostrada Popoli-Sulmona venga realizzato nelle immediate vicinanze della Valle del Sagittario « onde evitare che la stessa valle venga tagliata fuori o comunque posta in condizioni da non potersi giovare dei vantaggi che apporterà l'autostrada stessa ».

Il secondo invita invece l'ANAS a realizzare quanto prima l'ampliamento della Sulmona-Scanno dando precedenza assoluta alle varianti di Bugnara, Anversa e di Villalago.

PARTECIPARE

Mensile a cura della Presidenza Nazionale delle Acli
per gli aclisti amministratori sui problemi
degli enti e delle comunità locali.

DIREZIONE: Via del Monte della Farina, 64 - 00186 Roma
Direttore: Domenico Rosati
Redattore Capo: Vittorio Bellavite

Abbonamento annuo: L. 2.000 sul c.c.p. N. 1/1647 intestato a: ACLI - Via Monte della Farina, 64 - 00186 Roma - Una copia L. 200.

RIETI: CONVEGNO PROVINCIALE

La situazione di profonda crisi che attanaglia la fascia montana della penisola ed in particolare la provincia di Rieti, è stata denunciata in termini quanto mai espliciti da quanti hanno preso la parola nel corso del Convegno degli amministratori e dei tecnici dei Comuni e degli Enti montani della provncia.

Il convegno, svoltosi domenica 26 ottobre presso il salone consiliare del Palazzo della Amministrazione provinciale, è stato presieduto dal Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura e delle foreste on. prof. Luciano Radi, ed ha visto una notevole partecipazione degli amministratori dei Comuni montani della provincia.

Il dibattito è stato vivacissimo ed ha messo in luce i più complessi problemi della montagna, sottolineandone con accenti spesso drammatici lo stato di profonda crisi e la necessità di dar vita ad una legislazione nuova, ma soprattutto omogenea che consenta di operare immediatamente e profondamente fino a giungere alle radici, alle cause del disagio economico.

L'on. Radi, concludendo i lavori del convegno ha convenuto su tale necessità, ma ha soprattutto invocato, anche a nome del ministro Sedati, la collaborazione di tutti, enti e cittadini, perché dal franco dibattito ed anche dallo scontro dialettico, possano scaturire indirizzi nuovi e responsabili in questo difficile settore economico.

« Occorre — ha detto — affrontare con strumenti nuovi e mezzi adeguati, i problemi della montagna. Rieti stessa non potrà realizzare i suoi problemi di fondo se non avrà prima risolto i problemi della sua montagna. È necessario, oggi più che mai, creare un equilibrio nuovo, altrimenti non avrebbe alcun senso un Nucleo Industriale inserito in una plaga di desolazione e di fuga ».

L'on. Radi ha soprattutto indicato come strumento valido quello della cooperazione, specie a Rieti, anche se ha poi aggiunto di rendersi perfettamente conto delle difficoltà che un discorso simile incontra, necessariamente, a Rieti. Ha aggiunto, però, che il Ministero dell'Agricoltura è favorevolissimo a tali iniziative, tanto che ha deciso di dire sì all'iniziativa dei produttori di Amatrice che hanno dato vita ad una cooperativa per la gestione di un caseificio. Il sottosegretario on. Radi ha aggiunto che la stessa disposizione favorevole il Ministero l'ha

verso tutte le altre iniziative cooperativistiche in atto in provincia di Rieti.

« Dobbiamo costruire — ha riaffermato — una agricoltura fondata sulla cooperazione ».

« Il 1970 — ha detto ancora il sottosegretario — chiude un grande ciclo. È questo per il Ministero dell'Agricoltura un periodo di meditazione alla ricerca di nuovi strumenti più adatti ed idonei che consentano di eliminare vecchie concezioni di intervento.

« L'UNCEM ha lottato con fermezza per abbattere queste vecchie strutture e per richiamare l'attenzione sui problemi della montagna. Problemi sociali, morali ed economici, di carattere nazionale. La provincia di Rieti, infatti, se non risolverà con strumenti legislativi i problemi montani, non potrà risolvere i suoi problemi di fondo ».

I lavori sono stati introdotti dagli interventi dell'avvocato Leonardi, presidente della Camera di commercio e Vice presidente delegato dell'UNCEM e del dott. Sebastiani, presidente dell'Amministrazione Provinciale.

L'avv. Leonardi ha immediatamente evidenziato lo scopo del convegno, promosso dall'Unione nazionale Comuni ed enti montani: quello di « delineare le prospettive per lo sviluppo dei territori montani, nel momento in cui si sta svolgendo nel Paese il dibattito sulla impostazione della nuova legge per la montagna ».

« Per i suoi caratteri spiccatamente montani — ha aggiunto — la provincia di Rieti è particolarmente interessata alla legislazione per la montagna. Il suo territorio è per oltre due terzi montano e, quindi, ad economia agro-silvo-pastorale. I rilievi montuosi coprono circa il 79 per cento dell'intero territorio. Infatti su 274.916 ettari di superficie territoriale, oltre 218.000 ettari appartengono alle zone altimetriche di montagna.

In base alla classificazione di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 — ha aggiunto — modificato con l'articolo unico sostituito della legge 30 luglio 1957, n. 657, 46 Comuni della provincia sono stati riconosciuti interamente montani e 12 parzialmente montani, per un totale di 58 Comuni.

« I Comuni, pertanto, i cui territori sono ammessi a beneficiare, in tutto o in parte, delle provvidenze per la montagna, rappresentano il 79 per cento dei Comuni della provincia. Complessivamente, la superficie provinciale considerata montana, ai sensi dell'art. 1 della citata legge, ascende a 209.581 ettari, pari al 76,2 per cento della superficie territoriale ».

L'avv. Leonardi ha, inoltre, sottolineato che la popolazione, di complessivi 162.405 abitanti all'ultimo censimento, risultava distribuita per 112.901 unità in montagna ed i rimanenti 49.504 in collina. Dopo aver fornito altri dati statistici sulla superficie produttiva e l'area sulla quale sono praticate colture vere e proprie, l'avv. Leonardi ha affermato che l'attuale valore della produzione lorda vendibile agricola e forestale ascende a circa 19 miliardi di lire.

« Nonostante i lodevoli sforzi — ha aggiunto — compiuti dagli

organi competenti, né la silvicoltura né l'allevamento zootecnico, hanno finora formato oggetto, nelle zone montane, delle necessarie cure ed organizzazioni per il razionale sfruttamento. Va notato, di sfuggita soltanto e senza scendere in troppi dettagli, che l'aspetto negativo della economia agricola reatina è da ricondursi alla situazione fondiaria che presenta il grave fenomeno della polverizzazione e della frammentazione aziendale. La Provincia conta 30.215 aziende agricole che investono una superficie complessiva di 251.339 ettari. Ne deriva che l'ampiezza media aziendale è di appena 8,32 ettari, ben piccola, invero, se si tiene conto delle grandi estensioni di bosco di proprietà di Enti ».

L'avv. Leonardi ha sottolineato, quindi, il preoccupante fenomeno della fuga dai campi ed ha aggiunto che appunto al fine di creare nuovi posti di lavoro per la manodopera lasciata libera dall'agricoltura e di armonizzare, integrandoli, i redditi dei vari settori produttivi, è stato posto allo studio il problema dello sviluppo industriale che ha portato al riconoscimento del Nucleo di industrializzazione.

L'avv. Leonardi ha aggiunto che il Consorzio Rieti-Cittaducale « è in contatto con diversi operatori economici interessati all'insediamento di nuovi opifici nel comprensorio, ed ha dato notizia della decisione del Consiglio di Amministrazione della "Texas Instruments" di installare un suo stabilimento nella zona del Nucleo. Il Presidente della Camera di Commercio ha quindi proposto all'attenzione del Convegno altri problemi del settore.

La prima delle relazioni ufficiali è stata svolta dal cav. uff. Giuseppe Piazzoni, segretario generale dell'UNCEM il quale ha fatto il punto sulla legislazione sulla montagna, soffermandosi nell'illustrare i disegni di legge oggi all'attenzione del Parlamento. Il cav. Piazzoni, denunciando lo stato di estrema difficoltà in cui versa la fascia montana, ha concluso sostenendo la necessità impellente che si giunga alla approvazione di una legge per la montagna utilizzando il contributo offerto dall'UNCEM attraverso il disegno di legge Mazzoli.

Il cav. Piazzoni ha sostenuto la necessità di un maggiore coordinamento dei molteplici enti che operano nella zona montana proponendo, per quel che riguarda la provincia di Rieti la riduzione da 9 a 6 dei Consigli di Valle o Comunità Montane che dovrebbero operare congiuntamente con il Consorzio BIM e con i due Consorzi di Bonifica Montana.

Ha preso, quindi, la parola il dott. Ivano Pompei, presidente del Consiglio di Valle del Velino e sindaco di Borgovelino.

Ha esordito illustrando la importanza degli Enti Montani nel quadro dell'organizzazione dello sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attività di programmazione nell'ambito dell'istituendo Ente Regione.

È passato, poi, ad esaminare la struttura ed i compiti del Consorzio di Bonifica Montana, esponendo l'attuale disciplina legislativa che lo regola e prospettando alcune possibilità di modifiche migliorative in occasione della emanazione della prossima nuova legge per

la montagna. Dopo aver quindi descritto lo stato dei Consorzi di Bonifica Montana della provincia di Rieti, ha auspicato un sollecito inizio di attività per la realizzazione di opere pubbliche nelle zone del Turano e del Velino.

Per quanto riguarda il Consorzio dei Comuni rientranti nel bacino imbrifero del Nera-Velino, tuttora amministrato da un commissario prefettizio, ha auspicato la ricostituzione degli organi statutari eletti, ma soprattutto ne ha chiesto l'inserimento in un quadro di iniziative e di attività coordinate di tutti gli altri Enti montani.

Ha richiamato, quindi, l'attenzione sui Consigli di Valle o Comunità Montane, ente questo, « scarsamente diffuso nelle nostre zone montane — ha detto — ma indicato dalla legge come organo locale della programmazione decisionale ed operativa, fulcro di tutte le azioni intese al rilancio ed allo sviluppo della vita e dell'economia montana ». Il dottor Pompei ha notato come accanto ai fondamentali compiti assegnati al Consiglio di Valle, attualmente, purtroppo, non sono riconosciuti ad esso i poteri ed i mezzi necessari per svolgerli.

« È urgente, quindi — ha concluso — che la nuova legge sulla montagna chiarisca ulteriormente i rapporti di tale importantissimo organismo con gli altri enti operanti nelle zone montane attribuendogli anche il compito del coordinamento di ogni attività promozionale e assegnandogli, a tal fine, adeguati finanziamenti.

Sono intervenuti, successivamente, gli assessori provinciali Domenico Giuseppini e Domenico Pascasi, il per. agr. Raniero Spazzoni direttore dei Coldiretti, il sindaco di Cittareale Cattani, il dott. Valobra dell'Ente di Sviluppo, il gen. Del Signore, Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.

Particolarmente interessanti gli interventi del dott. Valobra che, rispondendo ad alcuni interrogativi proposti, ha anticipato che l'Ente di Sviluppo si impegnerà in un'opera, necessarissima, di progettazione, per far sì che la Provincia di Rieti possa beneficiare tempestivamente delle provvidenze di legge; e del gen. Del Signore che, dopo aver evidenziato, tra l'altro, le difficoltà che in montagna trova la zootecnia e degli ostacoli che frenano, per una sorta di innata diffidenza, l'espansione del cooperativismo in provincia di Rieti, ha concluso affermando la necessità che al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sia lasciata la competenza della montagna.

Il sen. avv. Marzio Bernardinetti ha espresso piena adesione al contenuto del d.d.l. Mazzoli per la soluzione dei problemi della montagna, auspicandone la sollecita approvazione.

A conclusione dei lavori l'assemblea ha votato un ordine del giorno nel quale, tra l'altro, si esprimono voti per la sollecita approvazione della nuova legge Mazzoli e si impegna il Governo a dirigere gli interventi a favorere dello sviluppo economico e sociale dei territori montani attraverso un Comitato dei Ministri; a garantire un intervento dello Stato per la difesa del suolo; ad articolare la partecipazione degli Enti locali alla programmazione; ad assicurare finanziamenti adeguati.

L'ordine del giorno impegna inoltre tutti i comuni montani, gli Enti provinciali, il Consorzio BIM ed i Consigli di Valle, ad operare per una revisione delle « zone » a suo tempo classificate al fine di renderle più omogenee.

Il documento si conclude facendo riferimento alle iniziative avviate dall'UNCEM con la collaborazione della Camera di Commercio, della Provincia e del Consorzio BIM, per perfezionare sollecitamente la redazione e l'approvazione dei piani generali di Bonifica Montana da realizzarsi con carattere di urgenza.

Il Convegno provinciale degli amministratori montani reatini ha praticamente inaugurato l'attività dell'Ufficio Enti Montani Reatini, recentemente aperto in città quale sede di tutti gli enti montani: consorzi di bonifica, comunità montane e consigli di valle e Consorzio BIM Nera Velino. Tale Ufficio, al quale ha assicurato la collaborazione l'UNCEM, è a disposizione delle amministrazioni comunali per lo studio dei problemi connessi all'economia montana e l'eventuale progettazione di opere pubbliche.

Il Prefetto e le altre autorità provinciali intervenute al Convegno si sono compiaciute per la ottima riuscita.

Roma: Convegno Aziende Elettriche Municipalizzate

Ad iniziativa della Federazione Nazionale Aziende Elettriche Municipalizzate, con il patrocinio dell'ANCI, dell'UNCEM e dell'UPI, si è svolto a Roma il 21 novembre, nella sala della Promoteca, un convegno di studio sul tema: « L'Autonomia degli Enti locali e il potenziamento del loro intervento, nella prospettiva di una nuova articolazione del servizio elettrico nazionale ».

Dopo l'introduzione del Sen. Magliano, Presidente della FNAEM, la relazione ufficiale è stata svolta dal Sindaco di Roma, On. Dr. Clelio Dàrida, il quale richiamandosi alla legge istitutiva dell'ENEL ed alla particolare condizione nella quale si trovano le aziende elettriche municipalizzate rispetto agli autoproduttori che sono più favoriti dalla attuale legislazione, ha sollecitato una nuova articolazione del servizio elettrico con una priorità di intervento degli enti locali sia nella fase della produzione che in quella del trasporto e della distribuzione.

Il relatore ha quindi formulato alcune proposte richiamandosi anche alla necessità della riforma della legge sulla municipalizzazione e chiedendo una nuova legge in materia elettrica, tenendo conto dello sviluppo assunto dai servizi pubblici e della loro nuova dimensione territoriale, economica e finanziaria, riconoscendo di fatto e di diritto la posizione degli Enti locali che operavano al momento della nazionalizzazione.

Recando il saluto dell'UNCEM, il Segretario Generale Giuseppe Piazzoni ha espresso alcune considerazioni in rappresentanza dei comuni e dei Consorzi dei BIM, nonché dei comuni rivieraschi beneficiari dei sovraccanoni dovuti dall'ENEL e dalle aziende municipalizzate.

Egli ha sottolineato alcuni aspetti negativi nell'attività dell'ENEL, sia rispetto alle complesse procedure instaurate, sia per quanto riguarda la elettrificazione rurale e di zone prive di allacciamenti, le cui pratiche sono lunghe e costose. A questo si aggiungono i contratti per l'illuminazione pubblica dei quali molti comuni non sono soddisfatti.

Richiamata la legge Ghio, ottenuta dall'UNCEM, per ripagare comuni, province, camere di commercio e aziende di soggiorno, dei mancati introiti per il gettito ICAP, Piazzoni ha ricordato come, per effetto di recenti disposizioni, le aziende elettriche municipalizzate non pagano ai Comuni sede o rivieraschi di impianti, la imposta ICAP poichè i bilanci e gli utili delle municipallizzate sono nseriti nei bilanci comunali, in deficit o a pareggio.

Il Segretario Generale ha assicurato l'impegno della UNCEM per la modifica del testo unico sulle acque, la cui approvazione risale al 1933, ed ha ribadito la piena adesione dell'Unione all'intensificazione dei servizi municipalizzati ed intercomunali per le zone montane, nei settori dei trasporti e dei rifiuti urbani, e si è associato alla generale richiesta degli Enti locali per una organizzazione regionale del servizio elettrico, sollecitando gli stessi enti alla corresponsabile partecipazione nelle decisioni dell'ENEL.

Il saluto dell'ANCI è stato recato dal Presidente Avv. Boazzelli, mentre a nome dell'UPI ha parlato il Prof. Caradonna.

Il saluto del Governo è stato recato dal Sottosegretario alla Industria. On. Biagioni.

Una discussione ampia e dettagliata si è svolta sulla relazione dell'On. Dàrida. Le conclusioni del dibattito saranno tratte dal Consiglio Direttivo della FNAEM.

MALÈ:
CONSIGLIO DELLA VAL DI SOLE

L'assemblea della Comunità della Valle di Sole si è riunita il giorno 11 novembre a Malè sotto la presidenza del Presidente Cav. Danilo Gasperini, sindaco di Malè.

Il Presidente ha svolto la relazione sull'attività del quadriennio. L'avvio del piano urbanistico comprensoriale, molte iniziative sul piano turistico, con la costruzione di quattro impianti di risalita (Folgarida, Marileva, Pejo funivie, Fazzo) insediamenti industriali a Malè, Di Maro e Ossana, la costruzione di un acquedotto intercomunale, la programmata costruzione di due case di riposo per anziani ed altre numerose iniziative costituiscono il risultato di quest'ultimo quadriennio di lavoro.

Il Presidente della Provincia avv. Kessler si è compiaciuto dei risultati conseguiti e ha auspicato la sempre maggiore collaborazione tra i comuni per la soluzione degli ulteriori loro problemi di sviluppo economico e sociale, tra i quali la viabilità principale della vallata.

Il nuovo consiglio direttivo, in base al nuovo statuto, è composto dai quattordici sindaci. L'assemblea ha eletto il presidente, confermando il cav. Gasperini. Ha poi eletto a vice presidenti i signori Tullio Bontempelli sindaco di Pellizzano e Pietro Scaramella sindaco di Caldes.

L'assemblea della Comunità è composta dai sindaci e da un consigliere per ciascun comune, designato dal consiglio comunale. Membro di diritto il Presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno.

Risoluzione del CEE in vista della riunione dell'Aja

La Direzione allargata dell'AICCE si è riunita a Roma in Campidoglio il 28 ottobre alla presenza di numerosi esponenti politici e del Parlamento europeo.

La Direzione dell'AICCE — alla quale hanno preso parte il Presidente e il Segretario generale dell'UNCEM — ha approvato, dopo un'ampia relazione del segretario prof. Serafini e un vivace dibattito, un « manifesto » indirizzato al governo italiano, in preparazione al prossimo vertice dei capi di stato e di governo che si terrà all'Aja ai primi di dicembre.

Successivamente, il 7-8 novembre, si è riunito a Rouen, in Francia, il Bureau del CCE (Consiglio dei Comuni d'Europa) il quale ha approvato la seguente risoluzione:

« In nome delle centinaia di migliaia di Sindaci, di amministratori comunali, circondariali, provinciali e regionali che esso rappresenta, il CCE rivolge un appello ai Capi di Stato e di Governo, che si riuniranno all'Aja, perché si impegnino coraggiosamente e rapidamente sulla via dell'unità politica dell'Europa.

« Il completamento, il rafforzamento e l'allargamento della Comunità europea sono stati presentati come tre obiettivi da raggiungere successivamente.

« Il Consiglio dei Comuni d'Europa considera che niente debba essere trascurato affinché questi obiettivi siano perseguiti simultaneamente.

« Completare l'Europa comunitaria vuol dire anzitutto applicare la lettera e lo spirito dei Trattati di Roma, cioè rendere alla Commissione i poteri che le appartenevano, applicare la regola del voto maggiorato nel Consiglio dei Ministri, dare al Parlamento Europeo il potere di decisione e di arbitrariato. Il Parlamento Europeo non disporrà dell'autorità necessaria che quando sarà eletto a suffragio universale e diretto.

« Il Consiglio dei Comuni d'Europa è qualificato, avendo già dato vita all'Europa dei Comuni, per testimoniare che l'Europa è più avanzata nello spirito dei popoli che nei disegni dei Governi.

« Rinforzare l'Europa è riconoscere la subordinazione della economia alla politica. È creare gli idonei strumenti monetari, tecnologici, universitari, definire e tradurre in atto la politica regionale comunitaria.

« Allargare l'Europa è accettare, in seno alla Comunità, non meno per ragioni politiche che per ragioni geografiche ed economiche, ogni nazione che esprima la sua volontà di aderire senza riserva alla lettera, allo spirito e alle finalità dei Trattati di Roma.

« Qualsiasi Governo che rifiutasse di perseguire sin da ora l'uno o l'altro di questi obiettivi, sotto pretesto che uno deve essere affrontato dopo l'altro, non riuscirebbe neanche a darsi un àlibi e impedirebbe la continuazione della costruzione europea ».

UNCEM

Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani

È l'organizzazione unitaria nazionale che raggruppa i comuni montani e rivieraschi di impianti idro-elettrici, le aziende autonome di cura e soggiorno delle zone montane, i consigli di valle, le comunità montane, i consorzi dei comuni dei bacini imbriferi montani, i consorzi di bonifica montana, le aziende speciali consorziali per il patrimonio silvo-pastorale dei comuni, i consorzi forestali

ed, inoltre,

le Amministrazioni provinciali, le Camere di Commercio aventi territori montani

le Regioni a statuto speciale.

Nata nel 1952 l'UNCEM ha esteso a tutta Italia la propria attività, a servizio delle amministrazioni degli enti locali, per:

- lo studio dei problemi dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti nelle zone montane
- lo stimolo all'opera del Governo e del Parlamento per la soluzione di questi problemi
- il coordinamento dell'opera di tutti gli enti operanti nelle zone montane, per renderla più efficace
- l'assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni ed Enti associati per la trattazione delle pratiche con i ministeri competenti, in materia di legislazione sui territori montani e sugli impianti idro-elettrici.

L'UNCEM aderisce alla CEA, Confederazione Europea dell'Agricoltura, con sede a Brougg (Svizzera) e partecipa all'attività della Commissione Europea per i comuni forestali e montani, costituita in seno al Consiglio dei Comuni d'Europa, con sede a Parigi.

La segreteria generale è a disposizione per ogni informazione

Via Giandomenico Romagnosi, 1 **00196 ROMA**

tel. 35.39.36 - 35.91.39